

Assemblea Regionale Siciliana

CCLXXXVI. SEDUTA

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

	Pag.
Commissioni legislative (Dimissioni di un componente):	
PRESIDENTE	4009
MONTALBANO	4010

Disegni di legge (Discussione):

« Proroga dei contratti agrari » (402);

« Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e di affitto dei fondi rustici, nonché delle concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate » (423):

PRESIDENTE	4012, 4015, 4017, 4019, 4021, 4022
NICASTRO	4012, 4016, 4022
BENEVENTANO	4012
CRISTALDI	4013, 4017, 4018, 4019
BEVILACQUA	4013, 4017, 4019
MILAZZO, <i>Assessore all'agricoltura ed alle foreste</i>	4014, 4016, 4020
BIANCO, <i>relatore</i>	4016, 4021
MONTALBANO	4017
BARBERA LUCIANO	4020
MONTEMAGNO	4020
(Votazione segreta)	4022
(Risultato della votazione)	4022

Disegni di legge (Discussione):

« Disposizioni in materia di affittanze agrarie e riduzione dei canoni in natura » (403);

« Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici e della vendita di erbe per il pascolo per l'annata agraria 1949-50 » (424):

PRESIDENTE	4023, 4030, 4032, 4033, 4034, 4037
	4038, 4039, 4040, 4041, 4042
NICASTRO	4023, 4033, 4039, 4041, 4042
MILAZZO, <i>Assessore all'agricoltura ed alle foreste</i>	4024, 4029, 4032, 4033, 4034, 4035
	4038, 4039, 4041
STARRABBA DI GIARDINELLI	4025, 4030, 4032, 4034
	4035, 4037, 4039

CRISTALDI	4026, 4028, 4031, 4036, 4037
CALTABIANO	4028
CUFFARO	4031
LANDOLINA, <i>relatore</i>	4033
BEVILACQUA	4034, 4037, 4038, 4039, 4042
BIANCO	4035, 4036
LA LOGGIA, <i>Assessore alle finanze</i>	4036, 4041
MONASTERO	4037
BARBERA LUCIANO	4040
(Votazione segreta)	4043
(Risultato della votazione)	4043

Sull'ordine dei lavori:

ADAMO DOMENICO	4010
CUFFARO	4010
MONTALBANO	4010
PRESIDENTE	4010
CASTORINA	4010
MILAZZO, <i>Assessore all'agricoltura ed alle foreste</i>	4010

Sulla uccisione del bandito Giuliano:

MONTALBANO	4011, 4012
PRESIDENTE	4011
RESTIVO, <i>Presidente della Regione</i>	4011, 4012

La seduta è aperta alle ore 8,55.

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Dimissioni dell'onorevole Montemagno da componente della Commissione legislativa per la pubblica istruzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Dimissioni dell'onorevole Montemagno da componente della Commissione per la pubblica istruzione ed eventuale sostituzione ».

Do lettura della lettera inviata dall'onorevole Montemagno:

« Onorevole Presidente, particolari motivi personali mi costringono a non poter più « continuare a far parte della Commissione « legislativa permanente della pubblica istruzione. Pertanto, rassegnò le dimissioni dalla « carica.

« Comunico altresì, alla S. V. Onorevole che « ieri, al termine della seduta della Commissione, ho rassegnato nelle mani del Segretario della medesima, onorevole Pietro Sapienza, le dimissioni dall'ufficio di Presidente. Con osservanza: Montemagno. »

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Propongo che le dimissioni presentate dall'onorevole Montemagno vengano respinte.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Montalbano.

(E' approvata)

Sull'ordine dei lavori.

ADAMO DOMENICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO DOMENICO. Propongo che si proceda con precedenza alla discussione del disegno di legge: « Istituzione in Sicilia dell'Istituto regionale della vite e del vino », di cui alla lettera e) del punto 3) dell'ordine del giorno.

CUFFARO. Dobbiamo discutere prima i disegni di legge relativi alla proroga dei contratti agrari, che nell'ordine del giorno hanno la precedenza.

MONTALBANO. Non ritengo che ci sia motivo per discutere con precedenza quel disegno di legge; esso potrà essere discusso quando verrà il suo turno.

PRESIDENTE. Debbo comunicare all'Assemblea che il disegno di legge riguardante la concessione di contributi per le cantine sociali non può, sebbene anch'esso all'ordine del giorno, essere discusso, perchè dovrebbe prima essere approvato, da parte dell'Assemblea, un altro disegno di legge, con il quale si recepisce la legge nazionale per l'impiego dei fondi E.R.P. in agricoltura ed al quale l'articolo 1 del primo disegno di legge fa riferimento.

CASTORINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTORINA. Propongo che il disegno di legge, con il quale si recepisce la legge nazionale per l'impiego dei fondi E.R.P. in agricoltura, venga inserito all'ordine del giorno di domani, per la discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore alla agricoltura, ieri sera, si era riservato di fare oggi una proposta in tal senso.

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Io sarei d'accordo; ma non so se il mio gruppo insiste perchè venga mantenuto l'ordine, iniziando subito la discussione dei disegni di legge relativi alla proroga dei contratti agrari. Se il disegno di legge, relativo alla concessione di contributi alle cantine sociali, fosse pronto, si potrebbe cominciare la discussione da questo.

PRESIDENTE. Come ho già comunicato, non può essere discusso.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Ripeto la proposta che ho già fatto ieri sera. Propongo di rinviare a domani la discussione del disegno di legge relativo alla « Concessione di contributi nelle spese di impianti di cantine sociali, cooperative tra piccoli produttori e mezzadri in Sicilia » e del disegno di legge relativo alla « Istituzione in Sicilia dell'Istituto regionale della vite e del vino », che sono fra loro connessi, e di inserire nell'ordine del giorno di domani la discussione del disegno di legge relativo alla « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 23 aprile 1949, numero 165, circa l'utilizzazione dei fondi E.R.P. in agricoltura », che è richiamato all'articolo 1 del primo dei due disegni di legge, da me poc'anzi indicati. A tal uopo, prego l'Assemblea di voler autorizzare la procedura d'urgenza con relazione orale per la discussione di quest'ultimo disegno di legge.

ADAMO DOMENICO. Sono d'accordo.

MONTALBANO. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Milazzo.

(E' approvata)

Sulla uccisione del bandito Giuliano.

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Riferendomi alla notizia diffusa stamani dalla radio, circa l'uccisione del bandito Giuliano, chiedo che il Presidente della Regione dia al riguardo notizie dettagliate all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente della Regione per rispondere alla richiesta dell'onorevole Montalbano.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Debo dichiarare che, nelle prime ore di stamane, ho ricevuto un fonogramma con il quale mi si comunicava che, in seguito ad un conflitto avvenuto nella zona di Castelvetro, il bandito Giuliano è rimasto ucciso. Ho inviato sul posto l'Ispettore regionale di pubblica sicurezza, per potere ampiamente riferire in merito ai fatti. Anche il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, insieme col giudice istruttore, si è recato sul posto. Non posso non esprimere un vivo plauso alle forze dell'ordine per la lotta da esse estenuamente condotta contro il banditismo.

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Effettivamente, la notizia è di grande importanza e noi — credo tutti quanti — non possiamo essere che lieti del fatto che, finalmente, le forze contro il banditismo sono riuscite a sopprimere, comunque, il bandito Giuliano. Quindi, ritengo che un voto di plauso dovrebbe rivolgersi sia per il colonnello Luca sia per le forze contro il banditismo sia per tutte le forze di polizia che hanno, comunque, collaborato per la soppressione del bandito Giuliano.

Noi, evidentemente, ci riserviamo di fare ulteriori dichiarazioni quando il Presidente Restivo ci farà conoscere i particolari di questa soppressione, di questo conflitto in cui è stato ucciso il bandito Giuliano. Fin da ora, però, secondo me, non possiamo, dopo aver fatto tutti gli elogi, non fare le nostre riserve

da un punto di vista. Noi vogliamo che siano stimolati tutte le forze di polizia da parte del Governo regionale, perchè si faccia piena luce sui delitti più gravi commessi da Giuliano ed in particolare sulla strage di Portella della Ginestra, per la quale attualmente si sta svolgendo a Viterbo il processo. Questo delitto riguarda — così come è pubblicato da tutti i giornali, anche dai giornali cosiddetti indipendenti — non soltanto Giuliano, esecutore materiale della strage, ma anche i mandanti, che sono ora perfettamente individuabili. Quindi, noi facciamo il voto che, da parte del Governo regionale e della polizia, si faccia di tutto per scoprire questi mandanti che ora — ripeto —, in base ad elementi nuovi, che sono presso il giudice istruttore Mauro, sono perfettamente individuabili.

Questo è il nostro voto e su questo punto insisteremo quando il Presidente Restivo farà le sue dichiarazioni.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. L'onorevole Montalbano ha parlato di un voto. Io avrei preferito che l'onorevole Montalbano, per quanto riguarda l'opera degli organi nazionali e regionali e in genere per quanto riguarda l'atteggiamento di tutte le forze dello ordine, che si sono coraggiosamente impegnate in una lotta che ha avuto tanto rilievo per la Sicilia, avesse parlato non soltanto di un voto, ma di una constatazione. Nella sua particolare visione, l'onorevole Montalbano ha dichiarato che egli intende sollecitare il Governo nella sua azione. Io posso dire all'onorevole Montalbano che la nostra azione ha seguito sempre, come lui sa, una direttiva di intransigenza, nel senso di una giustizia, avvertita con spirito profondo di responsabilità.

Per questo l'Assemblea non può non accogliere il voto dell'onorevole Montalbano, come constatazione di una direttiva fin qui tenacemente perseguita e che sarà sempre alla base del nostro lavoro, per realizzare una giustizia in questa nostra cara terra di Sicilia.

PRESIDENTE. Non possiamo che associarci senz'altro al voto di plauso alle forze di polizia, per avere portato a termine questa operazione.

MONTALBANO. Il voto da me fatto è duplice. Non è soltanto di plauso alle forze di polizia, ma è anche perchè si continuino le indagini per l'accertamento delle responsabilità di eventuali mandanti.

PRESIDENTE. Credo che possiamo essere tutti d'accordo.

STABILE. Nessuno può essere dissenziente.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Voto come constatazione di una direttiva che fin qui è stata seguita tenacemente.

(L'Assemblea si associa)

Discussione dei disegni di legge:

« Proroga dei contratti agrari » (402);

« Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e di affitto dei fondi rustici, nonché delle concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate » (423).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Proroga dei contratti agrari », di iniziativa degli onorevoli Semeraro, Nicastro, Bonfiglio e Colajanni Pompeo, e « Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e di affitto dei fondi rustici, nonché delle concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate », di iniziativa governativa. La Commissione competente, dopo avere esaminati ambedue i disegni di legge, ha proposto di approvare il testo del disegno di legge di iniziativa governativa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche a nome degli altri proponenti del disegno di legge di iniziativa parlamentare, dichiaro di accettare che la discussione si svolga sul testo del disegno di legge di iniziativa governativa, così come è stato proposto dalla Commissione legislativa. Abbiamo presentato degli emendamenti, che riguardano la estensione del provvedimento alle cooperative ed alcune norme per la tutela dei coltivatori diretti, che illustreremo al momento opportuno.

BENEVENTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sia nella relazione dei deputati proponenti, che nelle due relazioni e del Governo e della Commissione, io ho cercato una giustificazione della necessità ed utilità di questa legge, senza, purtroppo, trovarla.

Questa legge non sarebbe altro che una ennesima violazione della libertà contrattuale; violazione, che perdura ormai da parecchi anni e che rappresenta uno strascico della bardatura di guerra. Sarebbe ora, però, di por termine a queste bardature, che sono antisociali e che intralciano gravemente la produzione. Io non mi soffermerò sulla infondatezza giuridica di questo disegno di legge, perchè è di per se stessa evidente; ma mi limiterò a sottolineare qualche considerazione di carattere pratico.

Noi, da circa dieci anni, siamo in regime vincolistico in materia di contratti agrari; molte situazioni, che si erano create nei fondi sia per quanto riguarda la potenzialità lavorativa degli affittuari, siano essi coltivatori diretti o affittuari non coltivatori diretti, si sono trasformate e in alcuni casi si possono registrare notevoli riduzioni sulle possibilità di lavoro delle famiglie che dovevano e devono coltivare questi fondi. Perdurando questo sistema di vincoli contrattuali, noi, inoltre, precludiamo a molti coltivatori la possibilità di accedere alla coltivazione dei fondi come coltivatori diretti e come piccoli affittuari; particolarmente, noi precludiamo questa possibilità a tutti coloro che, durante la recente guerra, per soddisfare gli obblighi militari, non poterono prendere in affitto piccoli fondi e che, pertanto, meriterebbero, invece, tutto il rispetto da parte nostra.

Questo continuo e persistente vincolo dei contratti, anzichè operare una distensione, crea una continua tensione, per cui, in alcune zone, invece di incrementare la collaborazione tra capitale e lavoro, si aumenta e si acuisce la lotta, che si dovrebbe in ogni modo evitare.

Non voglio continuare ad enumerare tutti i lati negativi di questo disegno di legge; rilevo soltanto che esso costituisce atto di supina acquiescenza a quanto è stato deliberato al Centro. Infatti, mentre in Sicilia tali disposizioni non hanno ragione di essere applicate, perchè non trovano fondamento giuridico nè economico nè sociale, le si vogliano imporre,

sol perchè così è stato fatto nel resto del territorio nazionale.

NICASTRO. Perchè siamo servi della gleba!

BENEVENTANO. Voi volete creare i servi della gleba!

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor presidente, onorevoli colleghi, l'intervento dell'onorevole Beneventano mi costringe a prendere la parola, non tanto per difendere il Governo regionale e il disegno di legge che esso ha presentato, quanto per controbattere alcune affermazioni di principio.

Non c'è dubbio che, in mancanza dei nuovi contratti agrari, l'attuale conduzione metterebbe in gravissimo stato di disagio tutti coloro che hanno bisogno di terre, perchè, in mancanza di una garanzia valida, ognuno sarebbe assolutamente alla mercè di chi, possedendo un pezzetto di terra, ne abusa, data la enorme richiesta di lavorare la terra stessa. Quindi, questo solo fatto, di non lasciare all'arbitrio, al prepotere della terra, coloro i quali attualmente la lavorano, è fondamentale agli effetti della promulgazione della legge, che viene oggi sottoposta all'esame dell'Assemblea.

Vorrei soltanto sottolineare che non è vero che, con la proroga dei contratti agrari, si viene a creare uno squilibrio, rendendo minore la possibilità di lavoro, in quanto le capacità di lavoro e di coltura son quelle che sono, indipendentemente dal fatto che vi siano alcuni od altri a lavorare la terra. Vi è una massa di lavoro di fronte ad una massa di capacità lavorativa ed il giorno in cui noi, senza obiettivamente aumentare le possibilità di lavoro, decidessimo lo sblocco, non faremmo altro che una sostituzione, per cui al posto degli uni andrebbero gli altri, una trasfusione, una traslazione. L'assorbimento della mano d'opera d'occupata non può avvenire, se non attraverso un obiettivo aumento della potenzialità della terra, perchè, altrimenti, avverrebbe un cambio e non un aumento. Si dice che questo cambio potrebbe essere più favorevole per alcuni che, avendo fatto la guerra, si trovano in determinate condizioni.

Resta, quindi, soltanto una fondamentale esigenza di carattere sociale, che è stata avvertita non solo in campo nazionale, ma anche

da noi (e qui è il fondamento giuridico), perchè nel presupposto della nostra legge precedente ed in ogni legge (e con questo spirito ogni legge è stata approvata) c'è l'attesa dei nuovi patti agrari. L'attesa della riforma dei patti agrari è, in sostanza, l'attesa che nei mercati di lavoro si dia prima un regolamento e poi la possibilità di adeguare i rapporti privati al regolamento. Nasce da ciò la giustificazione della legge che siamo chiamati ad approvare.

All'onorevole Beneventano — il quale ha affermato che questa legge in campo nazionale è opportuna mentre in Sicilia non è necessaria — vorrei fare osservare che in Sicilia tale necessità è, anzi, maggiormente avvertita. Infatti, anche se in gran parte del territorio nazionale non ce ne fosse stata necessità, in quanto rapporti naturalmente stabili vigono attraverso la mezzadria classica e, pertanto, la legge potrebbe, in un certo senso, non giustificarsi pienamente, essendo nella sostanza e non nell'ordinamento la condizione di permanenza del mezzadro, qui in Sicilia, ove non si può parlare di mezzadria classica, ma di mezzadria impropria, che può variare di anno in anno, la legge è maggiormente necessaria, perchè nella organizzazione della conduzione non si verifica la necessità della permanenza del mezzadro.

Io ritengo che l'Assemblea sia convinta che questa permanenza sia necessaria ed indispensabile, perchè ormai, anche dal punto di vista tecnico, non se ne fa più una discussione, essendo accettato che la permanenza dei lavoratori sul fondo è la prima garanzia per una efficiente organizzazione della impresa produttiva.

BEVILACQUA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è certo agevole, per me, dover parlare dopo il professore Cristaldi, che ha con tanta chiarezza e saggezza esposto il suo pensiero.

Mentre, da una parte, tributo omaggio alla sensibilità e all'acume dimostrato dall'Assessore all'agricoltura, attraverso il disegno di legge da lui presentato, nella ricerca della giusta via, faccio presente che, a mio modesto parere, questo disegno di legge presenta una piccola lacuna, non dovuta a mancanza di saggezza, ma al desiderio di realizzare, come for-

se tutti noi desideriamo, il benessere generale.

A mio avviso, nel disegno di legge presentato dal Governo regionale, quando si parla della proroga di tutti i contratti agrari, sembra che debba sorgere un dubbio. Si specifica, infatti, all'articolo 3 — che a suo tempo esamineremo minutamente — che, affinché si realizzi il diritto alla proroga, occorre la particolare condizione che chi deve beneficiarne sia un coltivatore diretto, le cui capacità lavorative siano almeno un terzo di quelle occorrenti per l'intera conduzione del fondo o dei fondi che detiene.

Può darsi che la mia inesperienza in materia politico-amministrativa mi tragga in inganno; ma a me sembra che rimarrebbe così incerta la sorte del conduttore diretto e da ciò nasce la ragione del dubbio. Infatti, sembrerebbe che, nel caso in cui il conduttore diretto non si trovasse nelle condizioni di possedere, in uno con tutta la sua famiglia colonica, capacità lavorativa pari almeno ad un terzo di quella occorrente per la conduzione del fondo o dei fondi che detiene, possa essere mandato via dal fondo. Ecco il punto, che io, sempre facendo buon viso alla saggezza del nostro Assessore, a mio modesto avviso, ritengo lacunoso.

Per ovviare tale inconveniente ho presentato un emendamento — che sarà da me illustrato al momento opportuno — per trovare un anello di congiunzione tra la parte principale, rappresentata dalla proroga dei contratti agrari, e il caso in cui il conduttore venga a trovarsi nella condizione di non avere capacità lavorative sufficienti per mantenere la conduzione del fondo. Se vogliamo rispettare il principio della proroga del contratto agrario, dobbiamo anche evitare di espellere dal fondo il conduttore che, per un caso qualsiasi — ed invero sono a migliaia questi casi — venga a trovarsi nella situazione di coltivare un podere che richiede una capacità lavorativa superiore a quella di cui egli può disporre insieme alla sua famiglia.

La mia proposta, che costituisce l'anello di congiunzione, è di non espellere il conduttore dal fondo, ma di ridurre l'estensione del fondo da lui tenuto in rapporto alla diminuita capacità lavorativa. Ho ritenuto anche opportuno fare una distinzione fra il conduttore che detiene il fondo in affitto e il conduttore che lo detiene a mezzadria, in quanto il primo si differenzia dal secondo, perchè investe un proprio capitale, delle scorte vive, delle scorte

morte ed ha delle responsabilità tutte proprie, dovendo egli corrispondere al proprietario un canone stabilito, indipendentemente dall'andamento stagionale; mentre così non è per il mezzadro, per il quale la misura del canone da corrispondere al proprietario varia a seconda dell'andamento stagionale.

In considerazione di questa distinzione, apparentemente sottile, ma forse un poco più profonda di quanto in apparenza non sembri, mi sono permesso di suggerire che l'affittuario ha diritto di mantenere la conduzione di un fondo che richieda, per la sua coltivazione, una capacità lavorativa pari a tre volte quella di cui l'affittuario stesso può disporre insieme alla sua famiglia, e che il mezzadro ha, invece, diritto a mantenere la conduzione di un fondo che richieda, per la sua coltivazione, una capacità lavorativa pari a quella di cui il mezzadro stesso può disporre insieme alla sua famiglia. In questo modo un affittuario o un mezzadro, che detengono un fondo che richiede, per la sua coltivazione, una capacità lavorativa superiore alla capacità lavorativa di cui essi dispongono, non saranno espulsi dal fondo — come avverrebbe, se rimanesse la lacuna da me rilevata nel disegno di legge governativo —, ma dovranno lasciare l'eccedenza, così come ho già precisato. In questo modo noi avremo fissato un anello di congiunzione fra il gravoso e pesante passato e quanto è nostro intendimento per l'avvenire: la libera contrattazione.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto la parola, ha facoltà di parlare il Governo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Gli interventi degli onorevoli Beneventano, Cristaldi e Bevilacqua mi impongono di dare qualche chiarimento, per quanto la maturità raggiunta dall'argomento, che torna per la quarta volta in Assemblea, me ne potrebbe dispensare. Vorro' dire all'onorevole Beneventano, e mi auguro in maniera chiara, che non è possibile, in mancanza di una legislazione contrattuale definitiva, non provvedere anche quest'anno ad emanare un provvedimento legislativo, che disponga la proroga dei contratti agrari. Dirò anche che, personalmente, sono in questo campo favorevole alla libera contrattazione ed a ridurre al minimo l'intervento dello Stato nei rapporti privati. Dobbiamo convenire, però, che siamo ancora in una situazione anormale, perchè, per quanto la guerra sia finita, la situazione anor-

male permane in conseguenza della superpopolazione della Sicilia, in riferimento alla disponibilità della terra.

Noi, in Sicilia, abbiamo una disponibilità limitatissima *pro-capite* di terra ed in conseguenza il mercato non è normale. Non essendo, quindi, normale la situazione, il potere pubblico, il legislatore, deve intervenire per porre dei limiti, per evitare e reprimere abusi. Non si potrebbe assistere indifferenti ed insensibili ad un fenomeno di locupletazione nei riguardi di colui che detiene ed ha la proprietà della terra. Questa è la ragione prima che ci ha indotti a proporre questa legge. Devo aggiungere che questa legislazione eccezionale in materia d'agricoltura interviene ogni anno. Ogni anno, infatti, siamo costretti ad intervenire per regolare la ripartizione di prodotti agrari, la proroga dei contratti agrari e la riduzione degli estagii, che forma oggetto di un disegno di legge che deve ancora essere discusso.

Nell'intervento dell'onorevole Bevilacqua ho visto nobilitati motivi per cui noi siamo stati indotti a proporre questa legge. Noi abbiamo voluto garantire il coltivatore della terra e non lo sfruttatore della terra. Vogliamo evitare che si determini una vera e propria manomorta della terra, in quanto essa non può che produrre disoccupazione.

Conosciamo — e questo è il lato che potrebbe, in certo modo, essere condiviso dall'onorevole Beneventano — che, in conseguenza di questo fermo e di questo arresto nella contrattazione, è aumentata la disoccupazione nel campo dell'agricoltura. Effettivamente, è pietosa la situazione dei reduci dalla guerra che, al momento della partenza, dovettero vendere le attrezzature, i muli, gli aratri, abbandonare il terreno e poi, tornando dalla guerra, non trovarono né la possibilità di rifarsi le attrezzature né la possibilità di riavere il terreno. E' una considerazione amara, che ci riporta a trovare una delle ragioni dello aumento della disoccupazione nel campo dell'agricoltura e della diminuita produttività, giacché coloro che rimasero non erano i più validi lavoratori, non erano moralmente i più meritevoli a tenere la terra, perché furono spesso volte gli sfruttatori dei prodotti del suolo, nel momento tragico della guerra e del dopo-guerra.

Con queste considerazioni noi veniamo ad accettare il principio esposto dall'onorevole Bevilacqua, che, del resto, è già condiviso, in

campo nazionale, nel progetto di legge per la riforma dei patti agrari. Che cosa dice l'onorevole Bevilacqua, se non questo? « Limitiamo il privilegio e i benefici, sempre nella misura della capacità lavorativa della famiglia colonica. Noi oggi dovremmo concedere questi benefici, ma dovremmo limitarli, per evitare quell'abuso che, in gran parte, trae origine dalle condizioni di guerra; evitare che vi siano profittatori che, avendo avuto del terreno in più della capacità lavorativa della famiglia colonica, abbiano ancora a detenere e a condurre questo terreno. »

Effettivamente, questo è un perfezionamento di giustizia ed io sono grato all'onorevole Bevilacqua per avere posto il problema in questi termini e gli do atto che, con questo perfezionamento, si rende più equa e più giusta la legge stessa e si eviteranno in Sicilia quegli abusi che spesso fanno riscontrare innegabili ingiustizie. Infatti è la più tremenda ingiustizia il fatto che colui che ha approfittato abbia a detenere e a coltivare più terra di quanta possa coltivarne, oltre la capacità lavorativa della sua famiglia.

In campo nazionale, nella proposta di legge Segni, l'articolo 13 fa riferimento a quanto ha detto l'onorevole Bevilacqua circa l'insufficienza lavorativa della famiglia colonica. La tesi dell'onorevole Bevilacqua è ben sostenuta e ben basata e vi sono ragioni perché anche in Sicilia sia ammessa questa innovazione. La discussione di questo argomento mi sembra, però, prematura, in quanto esso è trattato all'articolo 3 del disegno di legge; per cui credo sia opportuno rinviarla a quando sarà posto in discussione detto articolo.

Per il resto, non ho nulla da aggiungere. Se non invitare l'Assemblea a compiere un atto di giustizia, approvando questa seconda legge del tritico legislativo estivo in materia di regolamentazione provvisoria agricola, con l'augurio che questa sia veramente l'ultima del genere, giacché, indiscutibilmente, nella prossima campagna agraria verranno ad essere approvate e la riforma contrattuale e la riforma fondiaria, in modo tale da non essere più necessario tornare su argomenti del genere.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, quelli di affitto a coltivatori diretti sia singoli che associati in cooperative, nonché le concessioni di terre incolte o mal coltivate, disposte a norma del D. L. L. 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive integrazioni e modificazioni, recepite nella Regione siciliana con la legge 11 luglio 1949, n. 29, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1950-51. »

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Nicastro, Semeraro, Franchina, Mare Gina, Taormina, Potenza, Marino, Omobono, Colosi, Cuffaro e D'Agata:

aggiungere dopo le parole: « nonché le concessioni » *le seguenti:* « comunque in corso »;

— dall'onorevole Pantaleone:

sostituire alle parole: « a tutta l'annata agraria 1950-51 » *le seguenti:* « fino all'annata agraria successiva all'entrata in vigore della legge sulla riforma dei patti agrari ».

L'onorevole Nicastro è pregato di dare ragione dell'emendamento da lui presentato.

NICASTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio è un emendamento di chiarimento all'articolo stesso, poichè intende comprendere nella dizione tutti i casi: le concessioni comunque in corso.

PRESIDENTE. Sono sempre concessioni di terre incolte.

NICASTRO. Che provengono dalla legge Segni.

PRESIDENTE. La Commissione è pregata di esprimere il suo parere su questo emendamento.

BIANCO, *relatore*. La Commissione è contraria a questo come a tutti gli altri emendamenti. Essa è del parere che debba ripetersi quest'anno il testo della legge approvata l'anno scorso. Abbiamo accettato quest'anno il principio della proroga per ragioni di opportunità politica, ma insistiamo perchè venga confermato quest'anno il testo della legge dell'anno scorso.

CASTORINA. Sarebbe opportuno che il Presidente inviti i proponenti degli emendamenti a ritirarli.

MONTALBANO. La Commissione, all'unanimità, ha deciso di respingere tutti gli emendamenti.

NICASTRO. Il mio è un emendamento di chiarimento.

PRESIDENTE. Effettivamente, l'emendamento è superfluo.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. La Commissione per l'agricoltura ha stabilito di non accettare emendamenti; tuttavia non ha difficoltà a che vengano, eventualmente, proposte delle modifiche formali, che non cambiano la sostanza del testo approvato dalla Commissione stessa. Ritengo, pertanto, che tutti gli emendamenti sostanziali, in quanto respinti dalla Commissione, debbano essere ritirati dai proponenti.

CASTORINA. Tutti i proponenti devono ritirarli.

BEVILACQUA. Io non intendo ritirare i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Nicastro nel suo emendamento?

NICASTRO. Sì; è un chiarimento che non apporta nessuna modifica sostanziale.

PRESIDENTE. Il chiarimento l'ha avuto dalla Commissione.

NICASTRO. Perchè non deve essere posto nella legge?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. L'emendamento dell'onorevole Nicastro è, a mio avviso, veramente pleonastico, perchè in proposito non può sorgere alcun dubbio.

NICASTRO. Zucchero non guasta bevanda.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Desidero, però, far rilevare che, a mio avviso, non si può stabilire, senza essere d'accordo con l'Assemblea, di respingere *a priori*

qualsiasi emendamento, perchè durante la discussione se ne può ravvisare la necessità. L'onorevole Bevilacqua, ad esempio, mi ha detto che crede di poter perfezionare la legge con un suo emendamento ed io sono stato favorevole a che egli lo presentasse.

BIANCO, *relatore*. La Commissione sarà contraria a tutti gli emendamenti.

COSTA. Ma non a quelli unicamente formali.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di manifestare chiaramente il suo pensiero al riguardo.

CRISTALDI. La Commissione è del parere che questi rapporti non possono essere mutati di anno in anno e di giorno in giorno, perchè, allorchando viene emanata una legge, le parti già incominciano ad adeguarvisi. C'è una legge dell'anno passato, si dovrà fare una riforma definitiva ed è inutile che si facciano innovazioni momentanee in rapporti che sono così complessi, così numerosi e così vasti. La Commissione insiste, quindi, perchè sia confermata la legge che ha regolato questi rapporti l'anno precedente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Nicastro ed altri.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento Pantaleone.

Dopo prova e controprova, non è approvato

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Dichiaro di aver votato contro l'emendamento Pantaleone, pur essendo personalmente favorevole, perchè la Commissione ha deciso all'unanimità, per ragioni di principio, di respingere tutti gli emendamenti.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Montalbano.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1.

(E' approvato)

Art. 2.

« E' considerata annata agraria 1950-51 quella che ha inizio tra il primo settembre 1950 e il primo marzo 1951 quando il contratto agrario decorre da tale data per consuetudine locale. »

(E' approvato)

Art. 3.

« Ai fini della presente legge è considerato coltivatore diretto quello che impegna, nei fondi da lui a qualsiasi titolo condotti, il lavoro proprio e della sua famiglia in misura non inferiore ad un terzo della forza lavorativa, occorrente per le normali necessità di coltivazione dei fondi stessi ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Bevilacqua:

a) *sostituire alla dizione*: « Ai fini della presente legge è considerato coltivatore diretto » *l'altra*: « Ai fini della presente legge è considerato affittuario coltivatore diretto »;

b) *aggiungere alla fine le parole*: « considerati cumulativamente ».

— dagli onorevoli Nicastro, Semeraro, Franchina, Mare Gina, Taormina, Potenza, Marino, Omobono, Colosi, Cuffaro e D'Agata:

aggiungere, in fine, le parole: « e le cooperative ».

BEVILACQUA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTORINA. La Commissione ha dichiarato che respinge tutti gli emendamenti.

BEVILACQUA. In regime di libertà ho il diritto di parlare. Non nascondo, onorevole signor Presidente, una certa emozione per l'agire della Commissione; e mi scusi se parlerò duramente. Che i membri della Commissione esprimano il loro parere, va bene; ma ciò non esclude che ogni membro di questa Assemblea manifesti le proprie idee. La Commissione, poi, avrà il diritto di respingere o di approvare l'emendamento; ma non può mettere delle pregiudiziali, che possono determinare una soggezione in chi deve parlare.

BIANCO, *relatore*. La Commissione respinge gli emendamenti perchè non si può, in tale materia, emanare ogni anno una legge diversa.

BEVILACQUA. In verità, avrei volentieri ritirato il mio emendamento, se non avessi temuto che l'Assemblea, oggi, consacrassero una prassi che, a mio parere, non va.

Quando io ho pensato e scritto, nel silenzio della mia casa, questi emendamenti, mi sono posto dinanzi agli occhi le fatiche e le situazioni di tanti lavoratori, dimenticando completamente ogni intento politico, ogni intento di esibizionismo. Infatti, negli emendamenti suggeriti all'articolo 3, il mio pensiero è andato ancora un pò al di là, perchè, essendomi chiesto chi dovessero essere i favoriti dalla restituzione delle eccedenze, ho proposto che i meno abbienti dovessero ricevere questo beneficio. Fra cinque concedenti, tre, per esempio, hanno diritto alla restituzione della eccedenza. Chi saranno questi tre? Saranno i meno abbienti. Infatti, esulando da ogni idea politica, mi sono messo dinanzi una questione morale, chiedendomi: se un affittuario deve restituire la sua eccedenza, che cosa succederà? Avverrà una cosa immorale, perchè uno dei proprietari lo alletterà, dicendogli: restituiscimi il tuo fondo e ti darò 100 mila lire; ed un altro: restituiscimi il tuo fondo e ti darò 200 mila lire; e un altro ancora: restituiscimi il tuo fondo e ti darò 500 mila lire. Con il mio emendamento si eviterà una simile immoralità. Le terre si dovranno restituire ai meno abbienti, a coloro che possiedono una minore superficie di terra. In questo caso ritengo di non avere voluto, assolutamente, fare nè demagogia nè ingiustizie nè di aver mancato di rispetto a quel lavoro coscienzioso — del quale do atto — della Commissione e del Governo. Se, all'inizio, mi sono espresso un pò duramente, l'ho fatto perchè ho voluto dire: lasciate che il libero pensiero possa essere espresso e vedrete che non faremo altro che integrare ciò che la Commissione ed il Governo non avevano pensato; e ciò, senza nessuna velleità di diminuire il prestigio altrui.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Bevilacqua, per due

motivi. Primo motivo: non c'è ragione che, per una diversità eventuale di rischio, si debbano adoperare due pesi e due misure. Il mezzadro è un associato all'impresa, egli ha diritto alla stabilità dell'impresa. Il fittavolo è il titolare dell'impresa ed ha il diritto ad uguale stabilità della impresa. Il fatto che il fittavolo partecipa in maggiore rapporto agli eventuali danni può formare oggetto di quell'equilibrio contrattuale nelle prestazioni, per cui si tiene conto del rischio totale con il canone e del rischio parziale con la partecipazione; ma il diverso rapporto di partecipazione in relazione agli apporti non sposta il diritto al permanere del lavoro nella impresa agraria.

CALTABIANO. Dissento.

CRISTALDI. L'onorevole Caltabiano dissente perchè, per lui, il mezzadro deve trovarsi in queste condizioni...

CALTABIANO. Parla di mezzadria propria?

CRISTALDI. Parlo di mezzadria propria ed impropria. Il mezzadro si viene a trovare in queste condizioni: egli ha un rapporto, per cui mette un tanto nella produzione e riceve un tanto nella ripartizione in base ad un equilibrio che è connesso alla sua partecipazione. Il fittavolo paga un canone che, praticamente, dovrebbe essere rapportato, in linea normale, alla partecipazione, dedotte le prestazioni del concedente, aumentati i rischi che sono propri del fittavolo e non sono propri del mezzadro, almeno per una certa aliquota. Ebbene, tutto questo ha influenza sul *quantum* o del canone o della partecipazione e nel rapporto dell'equilibrio interno, ma non sul rapporto del diritto di permanenza, cioè di continuare a lavorare la terra. Questa diversificazione non può esistere sotto questo aspetto, che riguarda il permanere dei rapporti, che è una cosa diversa.

Sono poi contrario per un altro motivo. Noi dovremmo procedere, non c'è dubbio, ad una definizione permanente di questi rapporti, che saranno esaminati al lume degli elaborati del Consiglio regionale dell'agricoltura, della Commissione per l'agricoltura, dei tecnici, dei competenti. Noi dovremo, cioè, dare, attraverso la riforma dei patti agrari, un aspetto definitivo a questi rapporti. Ora, è mai possibile che, in attesa e mentre già è in elaborazione questa sistemazione definitiva, si voglia, per un determinato momento, introdurre una innovazione che sposterebbe la situazione

attuale? Io sono convinto che di tutta questa questione si potrà parlare in sede di regolamento definitivo dei patti agrari. Allora il pensiero del collega Bevilacqua potrà avere altro significato perchè visto in relazione a tutti gli altri termini dei nuovi contratti e non preso così a sè stante ed isolatamente; potrà avere una efficacia determinante nello stabilire un equilibrio che sarà, per l'avvenire, permanente. Ma oggi, mentre ci troviamo alla fine di una annata agraria, mentre sta per incominciare la nuova annata agraria, introdurremmo un elemento, che darebbe luogo ad un nuovo equilibrio, senza che fossero ancora determinate le nuove norme. Finiremmo col creare un disordine, che saremmo chiamati a ricomporre nuovamente, quando discuteremo dei patti definitivi.

Vorrei, quindi, pregare l'onorevole Bevilacqua, senza con ciò entrare nel merito della questione, di ritirare, quanto meno per ragioni di opportunità, l'emendamento e di lasciare che, per quest'anno, così come è forse nelle aspettative, permanga la legislazione dell'anno passato, che, del resto, è quella nazionale. Le continue innovazioni non sono utili ai rapporti sostanziali, che stanno alla base della struttura della nostra economia, e ritengo che quanto meno innoveremo tanta più stabilità daremo a noi stessi nella nostra responsabilità legislativa.

Noi apporteremo modifiche quando potremo farlo in una forma veramente ponderata e definitiva. Io sono contro le improvvisazioni, sono contro le novità, sono per la conferma della legge degli anni precedenti. Vorrei, pertanto — senza discutere i nobili propositi dello onorevole Bevilacqua, senza entrare nel merito e, sotto certi aspetti, pur apprezzando il fine che si ripropongono gli emendamenti che sono stati presentati — che, perlomeno per ragioni di opportunità, essi vengano tutti ritirati, per far sì che l'Assemblea possa, approvando il testo governativo, confermare esattamente la legge dell'anno passato, in attesa della nuova elaborazione di una nuova legge che renda possibile la completa definizione della materia.

BEVILACQUA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Aderisco a quanto è stato detto dal professore Cristaldi (e dico professore, per sottolineare la sua competenza in

materia). Avrei, però, desiderato che si fosse aggiunta la dicitura: « considerati cumulativamente ».....

CRISTALDI. E' già nella prassi delle precedenti leggi nazionali che sono state da noi recepite.

BEVILACQUA. Pur tenendo fermo il principio da me sostenuto, ritiro l'emendamento in segno di rispetto verso i colleghi, che sono più anziani e più profondi di me in materia.

CRISTALDI. E in omaggio alla continuità legislativa dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Nicastro, insiste nel suo emendamento?

NICASTRO. Lo ritiro, anche a nome degli altri firmatari.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3.

(E' approvato)

Gli onorevoli Barbera Luciano, Di Martino, Bevilacqua, Dante e Russo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 3 bis.

« Su richiesta dell'Ente di riforma sono esclusi dalla proroga i contratti di affitto, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione e le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate relative a terreni sottoposti a procedimento di espropriazione in virtù delle leggi per la riforma fondiaria.

Su richiesta dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano sono altresì escluse le proroghe dei contratti di fitto dei fondi da quotizzare in applicazione delle vigenti disposizioni ».

MARINO. Se è per un anno, è inutile.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Questo argomento è di una importanza eccezionale ed ha effetto immediato per 300 e più quotisti. Potrebbe essere il solo.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, sono costretto a rivolgere ai colleghi che hanno proposto l'emendamento la preghiera di volerlo ritirare per le ragioni che ho già esposte. Non c'è dubbio che, ove dovessero verificarsi tra-

sformazioni tali da incidere nei rapporti contrattuali, noi per primi diremmo che tali trasformazioni sarebbero risolutive dei precedenti rapporti. Questo lo diamo per ammesso ora. Noi diciamo, però, che la regolamentazione dei rapporti preesistenti, in riferimento alla riforma agraria, dovrà essere contenuta nella legge sulla riforma agraria stessa. Se così non fosse, noi faremmo una norma in previsione di ciò che sarà, senza avere prima valutato quali saranno le disposizioni della legge sulla riforma agraria. E' una forma preventiva, che è preclusiva della continuità dei rapporti e crea quella flessione, per cui colui che si trovasse eventualmente soggetto alla rescissione si sentirebbe già in condizione di non continuare la conduzione con quella pienezza di incentivi, che è indispensabile per chi deve coltivare un terreno. Quindi vorrei, in relazione al principio accettato da tutti, anche dai miei colleghi della sinistra, pregare i presentatori di ritirare gli emendamenti, prendendo atto di questa mia formale dichiarazione che nella legge sulla riforma agraria noi detteremo le disposizioni per la risoluzione di quei contratti che saranno incompatibili con l'attuazione della riforma stessa, e non soltanto per questi, ma anche per gli altri.

Bisogna esaminare e valutare le cose nel loro insieme perchè ordinatamente si possa legiferare senza preoccupazione e precipitazione.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Bisogna cercare di uscir fuori dal ginepraio in cui si è messa l'Assemblea in seguito ad un'affermazione di principio. L'emendamento Barbera ed altri ha un'importanza eccezionale. Già l'Ente di colonizzazione si trova, in diversi luoghi, ad avere la possibilità di quotizzazione e urta contro il solo ostacolo costituito da coloro che, come affittuari, vogliono permanere nel fondo.

MARINO. Facciamo la legge sulla riforma agraria!

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. La legge sulla riforma agraria, indiscutibilmente, sarà fatta; e che il disegno di legge relativo sia stato presentato da un componente del Gruppo democristiano dimostra

come e quanto si tenda ad effettuare questa riforma fondiaria. L'emendamento ha un'importanza eccezionale, e lo ammetto dichiarando di non essere stato completo nella progettazione. L'originario disegno di legge presenta veramente questa lacuna e la sottometto all'Assemblea perchè, trovando l'emendamento Barbera ed altri fondamento su una situazione di fatto esistente — per cui nel prossimo ottobre non si possono fare assegnazioni di fondi, in quanto c'è il privilegio degli affittuari, che attualmente detengono i terreni, o del demanio comunale o dello stesso Ente di colonizzazione —, sono dell'opinione che, in deroga al principio affermato dalla Commissione, si debba accogliere tale emendamento, che metterà l'Ente di colonizzazione in condizione di poter assegnare fondi a questi nuovi quotisti. Esso rappresenta un anticipo sulla riforma fondiaria ed una dimostrazione, la più evidente e la più efficace, della ferma e tenace volontà di effettuare al più presto la riforma agraria; significa, in sostanza, soddisfare il dovere sociale che abbiamo di affrettare, sia pur limitatamente, certe quotizzazioni e assegnazioni di terreno.

CRISTALDI. Ma che facciamo, la riforma agraria a spizzico? Se dobbiamo fare una riforma, dev'essere completa e concreta.

DANTE. E allora non la vuoi?

CRISTALDI. La voglio, ma non per ciò che fa comodo.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Rivolgo alla Commissione la preghiera di rendersi conto di questa necessità. Ho voluto spiegare le ragioni della mia adesione all'emendamento dell'onorevole Barbera.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Barbera sul suo emendamento?

BARBERA LUCIANO. Insisto.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Ogni qualvolta ci si avvicina alla riforma fondiaria, sorgono dei dubbi e dei timori; ciò, effettivamente, dimostra che non si vuole risolvere tale problema.

MONTEMAGNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEMAGNO. Onorevole Cristaldi, lei si preoccupa sempre degli interessi dei lavo-

ratori; ora l'onorevole Assessore all'agricoltura vuole venire incontro alle necessità dei coltivatori diretti e dei piccoli coltivatori diretti.

CRISTALDI. Non accordando loro la proroga, in attesa che venga emanata una legge che assegni le quote, in determinate circostanze?

MONTEMAGNO. Vi sono terreni che non si possono quotizzare perchè i detentori dei medesimi, pur essendo — me lo lasci dire — anche proprietari facoltosi, adoperano tutti i mezzi per evitarlo; mentre vi sono contadini bisognosi di terre, che attendono che i primi vengano estromessi, per potere anch'essi avere un pò di terra. Quindi, mi dichiaro favorevole all'emendamento Barbera.

CRISTALDI. La proroga è per i coltivatori diretti; Ella vuole mandare via i coltivatori diretti che ci sono in atto.

MONTEMAGNO. Onorevole Cristaldi, io parlo con precisa cognizione di causa. Vi sono terreni di proprietà dei comuni — i cui detentori, oltre che coltivatori diretti, sono anche proprietari facoltosi — che non possono essere quotizzati a favore dei contadini bisognosi, dato il regime di proroga, di cui gli attuali detentori usufruiscono.

CRISTALDI. Ma questi non hanno diritto alla proroga.

MONTEMAGNO. Io mi dichiaro, quindi, favorevole all'emendamento Barbera, perchè va incontro proprio a quei bisognosi che Ella, onorevole Cristaldi, dice di volere aiutare.

CRISTALDI. Non è così!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la Commissione per esprimere il suo parere su questo articolo aggiuntivo.

BIANCO, relatore. La Commissione, per le ragioni già esposte dall'onorevole Cristaldi, è contraria a questo emendamento ed aggiunge che quanto è in esso previsto può essere incluso nella legge sulla riforma agraria, ma non nella legge in esame, che riguarda la proroga dei contratti agrari.

CRISTALDI. Che riguardano soltanto i coltivatori diretti con esclusione di tutti gli altri.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Barbera ed altri.

(Non è approvato)

Art. 4.

« La proroga non è ammessa:

1) se il coltivatore si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione alla razionale coltivazione del fondo, alla rotazione delle colture e al pagamento del canone;

2) se il concedente che sia o non sia stato coltivatore diretto, dichiarì di voler coltivare direttamente il fondo e disponga all'uopo della capacità lavorativa indicata nell'art. 3. La stessa norma è applicabile anche se il concedente dichiarì di voler fare coltivare il fondo dal coniuge o dal figlio;

3) se il concedente voglia compiere nel fondo trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto, ed il cui piano sia stato riconosciuto attuabile ed utile dall'Ispettorato agrario compartimentale;

4) per i contratti di pascolo e di compartecipazione stagionale stipulati per un periodo inferiore ad un anno agrario. »

Gli onorevoli Nicastro, Semeraro, Franchina, Mare Gina, Taormina, Potenza, Marino, Omobono, Colosi, Cuffaro e D'Agata hanno presentato i seguenti emendamenti:

aggiungere, alla fine del numero 1), i periodi seguenti: « Nel caso di non avvenuto pagamento di canoni o indennità la morosità può essere purgata prima della emanazione della relativa sentenza o del decreto prefettizio di decadenza. Nel caso di non avvenuto pagamento parziale di indennità il ricorso di cui al secondo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1946, numero 89, ha effetto sospensivo. »

sostituire, nel numero 2), alle parole: « che sia o non sia stato » *la seguente:* « risulti », *ed aggiungere dopo le parole:* « coltivatore diretto », *al posto della virgola, la congiunzione:* « e ».

sopprimere il numero 3).

Prego la Commissione di esprimere il proprio parere su questi emendamenti.

BIANCO, *relatore*. Prego il collega Nicaastro di ritirare gli emendamenti.

NICASTRO. Ritiro, anche a nome degli altri firmatari, gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo a voti l'articolo 4.

(E' approvato)

Art. 5.

« Qualora il concedente od il locatore ottenga la disponibilità del fondo per i motivi indicati nei comma 2 e 3 dell'art. 4 e non adempia agli obblighi assunti, il mezzadro, colono parziario, compartecipante od affittuario coltivatore diretto, al quale sia stata negata la proroga, ha diritto al risarcimento dei danni e il giudice potrà ordinare la restituzione del fondo semprechè questa possa disporsi senza ledere i diritti di terzi in buona fede. »

(E' approvato)

Art. 6.

« La rinunzia alla proroga è valida quando risulti da atto scritto di data certa successiva all'entrata in vigore della presente legge. »

(E' approvato)

Art. 7.

« La proroga prevista dall'art. 1 si applica anche se è intervenuta sentenza di sfratto per finita locazione. In tal caso il concedente che voglia opporsi alla proroga deve proporre la relativa istanza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. »

(E' approvato)

Art. 8.

« E' nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge. »

(E' approvato)

Art. 9.

« Rimangono in vigore le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1948, n. 52, in quanto compatibili con quelle contenute nella presente legge. »

(E' approvato)

Art. 10.

« Per le controversie nascenti dall'applicazione della presente legge si applica il disposto dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1949, n. 38. »

Propongo, per ragioni di chiarezza, la seguente modifica:

aggiungere dopo le parole: « dell'articolo 10 della legge » *la parola:* « regionale. »

Poichè nessuno chiede di parlare pongo ai voti l'articolo 10 con la modifica da me proposta.

(E' approvato)

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(E' approvato)

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	.	.	.	50
Favorevoli	.	.	.	41
Contrari	.	.	.	9

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Domenico - Ardizzone - Ausiello - Barbera Luciano - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Bongiorno - Borsellino Castellana - Bosco -

Cacciola - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Colosi - Costa - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - D'Angelo - Dante - Di Martino - Faranda - Ferrara - Franco - Gallo Luigi - Germanà - Giganti Ines - La Loggia - Landonina - Lanza di Scalea - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino - Milazzo - Mondello - Montemagno - Nicastro - Omobono - Pellegrino - Potenza - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Semeraro - Stabile - Taormina.

E' in congedo: Caligian.

Discussione dei disegni di legge:

« **Disposizioni in materia di affittanze agrarie e riduzione dei canoni in natura** » (403);

« **Riduzione degli estagii relativi alla locazione dei fondi rustici e della vendita di erbe per il pascolo per l'annata agraria 1949-50** » (424).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Disposizioni in materia di affittanze agrarie e riduzione dei canoni in natura » (403), di iniziativa degli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Semeraro, Bonfiglio e Colajanni Pompeo, e « Riduzione degli estagii relativi alla locazione dei fondi rustici e della vendita di erbe per il pascolo per l'annata agraria 1949-50 », di iniziativa governativa.

Come è noto, la Commissione legislativa per l'agricoltura e l'alimentazione ha esaminato congiuntamente questi due disegni di legge, proponendo all'Assemblea l'approvazione di quello di iniziativa governativa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche questo è un disegno di legge che merita un attento esame, sia per la posizione assunta dalla Commissione per l'agricoltura, sia per gli aspetti particolari che esso presenta, perchè, se dovessimo adottare il metodo seguito per la legge precedente — cioè votare il provvedimento così come è stato proposto dalla Commissione — noi commetteremmo un grave errore.

Un aspetto particolare di questo disegno di legge è quello che riguarda la riduzione dei canoni, già concessa in passato anche a coloro che esercitano la pastorizia. Questa riduzione, che noi credevamo fosse estesa a tutti i pro-

dotti della pastorizia, non è stata applicata in determinate provincie della Sicilia, e precisamente in quelle provincie che conducono in prevalenza l'industria armentizia, ad esempio nella mia provincia. La conduzione dell'industria armentizia, in provincia di Ragusa, è a base familiare e, perchè ognuno possa averli presenti, ricorderò i dati del censimento del 1936. In base a quel censimento, si assegnavano alla provincia di Ragusa, come quantità di latte da impiegare per la produzione e la lavorazione casalinga dei formaggi, circa 87 mila litri, per una produzione complessiva di 10 mila quintali. In questo momento si è determinata una situazione grave per quanto riguarda questa particolare industria casearia a base perfettamente familiare. Tutto questo si inquadra nella contrazione, rispetto all'indice del 1938, del prodotto netto in agricoltura. Il problema riguarda in particolare la Sicilia ed è stato oggetto, anche nell'ultimo congresso di statistica, di particolare attento esame da parte del relatore, che ha trattato il problema del prodotto netto dell'agricoltura in Sicilia; prodotto che è in enorme diminuzione rispetto al 1938. Infatti, mentre in campo nazionale, prendendo come base 100 i dati del 1938, si è arrivati all'85 per cento, in Sicilia si è arrivati, invece, intorno al 65 per cento. La riduzione dei canoni deve essere, pertanto, considerata in relazione alla minore produzione che si riscontra in Sicilia, rispetto alla media nazionale, nei confronti dei dati del 1938.

Oltre a questo problema di carattere generale, vi è da tener presente la particolare situazione di crisi in cui versa oggi l'industria armentizia in Sicilia, a causa dell'affa epizootica, che è stata un vero flagello per molte provincie siciliane: i coltivatori, oggi non possono produrre ma devono pagare canoni superiori alle loro possibilità.

Ho voluto sottolineare, alla Commissione, questo particolare aspetto della questione, onde far sì che la disposizione prevista per la pastorizia sia estesa anche all'industria armentizia.

Per quanto concerne il limite di proprietà, è bene tener presente che, proprio nelle provincie in cui è maggiormente sviluppata l'industria armentizia, la proprietà è estremamente frammentata, per cui molti proprietari rientrano nel limite di dodici ettari, che non dovrebbe, comunque, essere applicato nel

caso particolare delle zone colpite dall'afte epizootica.

Tutto questo porterà certamente delle conseguenze per i piccoli proprietari; conseguenze, che abbiamo cercato di ovviare, proponendo un emendamento, per cui, in questo caso specifico, ai proprietari dovrebbe essere concesso uno sgravio dell'imposta fondiaria, in modo da bilanciare la perdita del prodotto. Non possiamo ignorare che il coltivatore diretto, in queste condizioni, non è in grado di corrispondere i canoni, in quanto la produzione gli viene a mancare del tutto.

Son queste le considerazioni particolari, oltre a quelle di carattere generale, che ci hanno indotto a presentare degli emendamenti, al fine di stabilire che la riduzione del canone sia del 40 invece che del 30 per cento e che essa valga non solo per i prodotti cerealicoli, ma per tutti i prodotti in genere. Non vi è dubbio, infatti, che la crisi profonda esistente nell'agricoltura, per quanto riguarda i prezzi, si ripercuote enormemente in Sicilia ed è, quindi, un fattore necessariamente da considerare. Se si ammette, in campo nazionale, una riduzione del 30 per cento, questa riduzione, in Sicilia, deve essere maggiore, per le ragioni da me esposte in precedenza, dato che il prodotto dell'agricoltura è in forte diminuzione, e ciò con grave disagio, soprattutto, per gli elementi fondamentali della produzione: coltivatori diretti e contadini. Vorrei che questo aspetto fosse considerato e vorrei che la Commissione desistesse dall'atteggiamento assunto ed esaminasse attentamente gli emendamenti proposti, invece di invitarci a ritirarli e ad approvare la legge senza modifica.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Onorevoli colleghi, indubbiamente saremo sempre di fronte a condizioni anormali, finchè perdurerà la fame di terre. Non avremo nessuna ragione di intervenire nelle contrattazioni private, ma siamo costretti a farlo perchè, indubbiamente, la scarsa disponibilità di terre ne fa aumentare il prezzo. E' questa la ragione per cui, nei contratti che intervengono fra privati, vi è un *plus* dovuto, nè più nè meno, a questa scarsità di terre. Non dimentichiamo la disponibilità *pro-capite* di 40 are di terra per ogni siciliano, i 4 milioni e

mezzo di abitanti di fronte ai 2 milioni e mezzo di ettari di terreno. Molti discutono della legittimità o meno dell'intervento del potere pubblico; ma questo non può restare estraneo, deve intervenire, per evitare che si compiano ingiustizie. E' questa la ragione per cui si ritiene opportuna una modifica indistintamente per tutti gli estagii, specie nei rapporti degli affittuari coltivatori diretti. La legge precedente — e non vi sono parole sufficienti per elogiarla — stabilì un principio nuovo, una figura nuova: l'affittuario coltivatore diretto, cioè l'affittuario che partecipa in pieno al rischio dell'impresa. Questa figura, istituita dalla nostra legge dell'anno scorso, ha destato l'attenzione dei parlamentari nazionali, si è imposta anzi all'attenzione nazionale. Moltissime sono state le richieste del testo della legge, giacchè si è riconosciuto in questo principio e in questa figura una innovazione saggia, introdotta in Sicilia in relazione alla scarsità di terre. La terra di Sicilia ha bisogno di coloro che più validamente e con mani più capaci la coltivano. Ecco la ragione per cui noi interveniamo.

L'onorevole Nicastro si è riferito ad una parte della Sicilia, che effettivamente merita la nostra attenzione, ad una zona, che, senza la virtù di quelle popolazioni, resterebbe la meno produttiva ed invece è la più produttiva, per l'industria esercitata dal coltivatore del posto; dico industria, giacchè alla naturale, spontanea produzione del pascolo si aggiunge la tenuta del bestiame.

E' nota la situazione particolare di quella zona, che può essere considerata la più versata nell'allevamento di bovini, in Sicilia; tanto che ha dato il nome alla migliore razza di bovini siciliani: la modicana. Effettivamente, nel ragusano noi ci troviamo di fronte ad unità fondiarie — chiamate « chiuse » — di scarsa estensione, ad unità fondiaria rese altamente produttive per l'attività dei coltivatori del posto. E' un terreno sassoso, prevalentemente calcareo, con muri che recingono le unità fondiarie, ciò che rende possibile un permanente pascolo degli animali. E' proprio quella scarsa erba, spesso poco alta, che effettivamente, per il suo intenso contenuto nutritivo, mette gli animali bovini in condizione di eccellere su tutti gli altri della Sicilia. E questi allevatori della provincia di Ragusa non dovrebbero godere del beneficio stabilito dalla legge in esame?

Al riguardo l'onorevole Nicastro fa osser-

vare che la dizione usata l'anno scorso non è completa e che bisogna integrarla, in modo che si possa estendere a questi piccoli allevatori il beneficio della riduzione. Io non ho nulla in contrario a questo emendamento, e ciò non soltanto nei riguardi del pastore che accudisce al pascolo dei propri animali, ma anche di coloro che hanno una piccola industria, connessa alle unità fondiari che detengono in affitto. Aggiungo che, in effetti, l'anno scorso abbiamo voluto rispettare il diritto di proprietà dei piccoli proprietari — ed effettivamente l'Assemblea è stata unanime —, stabilendo che i proprietari possessori di unità fondiari cumulativamente non superiori ai 12 ettari non venissero ad essere colpiti da questo minore reddito. Questa è stata una nostra giusta ed equa statuizione. Non parlo, poi, di quante lettere giornalmente arrivano all'Assessorato da parte di piccoli proprietari, i quali temono che questa disposizione possa essere sospesa. L'onorevole Nicastro ha voluto alleggerire il peso fiscale per questi proprietari. Io non posso aderire all'emendamento che si riferisce al flagello dell'afra epizootica, e ciò non perchè io possa negare l'imperversare del male, ma perchè ritengo che non basti il certificato dell'Ispettorato agrario provinciale per attestare il danno derivante dall'epidemia. Bisognerebbe, invece, riferirsi ad un dato preciso, indubbio, e cioè l'estensione del terreno; non avrei nulla in contrario a che il beneficio venisse concesso a quei pastori che personalmente accudiscono al proprio gregge o nei confronti dei fondi che non eccedono i dieci o gli otto ettari di terreno prevalentemente pascolativo. Sin da ieri sera ho riflettuto sul fatto e mi sono trovato perplesso perchè voglio venire incontro ai desideri di questa benemerita categoria della provincia di Ragusa, ma, d'altro canto, desidero stabilire un riferimento preciso in base a quello che, saggiamente, si è statuito l'anno scorso. Nei riguardi dei fondi prevalentemente seminativi si è stabilito il limite di 12 ettari, mentre nei riguardi dei fondi prevalentemente pascolativi, non ho nulla in contrario a che si riduca anche di un terzo questa estensione.

Credo così di venire incontro a queste esigenze rappresentante dai proponenti dell'emendamento. La sensibilità della deputazione di Ragusa (al riguardo ho riscontrato la unanimità di tutti, dall'onorevole Nicastro all'onorevole Romano Fedele ed altri) mi spinge a mettere in evidenza la particolare

condizione di quella provincia; è una necessità che tutti avvertiamo quella di venire incontro a questi allevatori.

Il modo migliore e più certo non può che essere quello di far sì che l'unità fondiaria cumulativa di 12 ettari sia portata, per i fondi a carattere prevalentemente pascolativo, a 8 ettari. Questo è il mio pensiero.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Assessore Milazzo, nella prima parte del suo discorso, avrebbe confermato...

CALTABIANO. Parla a titolo personale o a nome della Commissione? (*Commenti*)

STARRABBA DI GIARDINELLI. Parlo a nome della maggioranza della Commissione. L'Assessore Milazzo, nella prima parte del suo discorso, ha sostenuto l'opportunità di una riduzione del 30 per cento, considerando che ci troviamo di fronte ad un monopolio della terra ed è quindi difficile che attraverso un mercato libero si possano conseguire, con disponibilità di terra, estagii equi. Vorrei ricordare che la riduzione degli estagii dovrebbe applicarsi in favore dei coltivatori diretti, i quali, peraltro — l'onorevole Milazzo lo sa bene — godono da più anni della proroga dei contratti agrari; in definitiva, quindi, gli estagii pagati quest'anno sono gli stessi che venivano pagati quindici anni fa.

CRISTALDI. Non è così.

MARINO. Ci sono i nuovi.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ai coltivatori diretti viene praticato un trattamento di particolare favore, poichè essi sono ammessi ad usufruire dei benefici che loro derivano dalla proroga dei contratti agrari. Credo che non si possa negare l'esistenza di questa situazione di fatto.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Ma la popolazione era eccessiva sia nel 1938 che oggi.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ma abbiamo bloccato la situazione economica quando abbiamo bloccato i contratti. (*Animati commenti - Richiami del Presidente*)

CRISTALDI. Non è vero!

STARRABBA DI GIARDINELLI. Questa precisazione, a mio parere, non ha, comunque, importanza, perchè la Commissione, a maggioranza, è d'accordo nel concedere la riduzione. Io volevo soltanto fare una precisazione.

Vorrei, però, ricordare all'Assemblea che la riduzione degli estagli si riferisce ai contratti per i quali è previsto il pagamento del canone in denaro o ragguagliato al prezzo del grano ovvero con riferimento al prezzo dei cereali stessi. Nel disegno di legge in esame viene appunto considerata la particolare situazione — sottolineata dall'onorevole Nicastro — dei piccoli pastori, poichè vengono ad estendersi anche in favore di costoro i benefici della riduzione, che non era prevista per le altre forme di affitto, con pagamenti in denaro o in natura, di terreni che non fossero coltivati a grano. Si vorrebbe ora, da parte dell'onorevole Nicastro, che anche ai pastori ed a coloro che esercitano l'industria armentizia (in realtà, credo che sia la stessa cosa) fosse concessa una riduzione, non del 20 ma del 30 per cento. L'onorevole Milazzo, d'altronde, ha richiamato l'attenzione dell'Assemblea sulla necessità di tener presente la difficile situazione dei piccoli proprietari, i cui redditi sono assai modesti; per cui non può infliggersi loro il sacrificio di una ulteriore riduzione degli estagli. Infatti nell'articolo 5 del disegno di legge è previsto che le riduzioni non si applicano nei confronti di quei proprietari che complessivamente posseggano una superficie totale non eccedente i 12 ettari di terreno prevalentemente seminativo. Ora mi sia consentito affermare che colui che possiede 12 ettari di terreno seminativo è ben più ricco di chi sia proprietario di 12 ettari di terreno pascolativo. Ed allora, come si può ammettere, dal punto di vista dell'equità legislativa, che il proprietario più ricco goda della esenzione dal sacrificio di una riduzione a suo danno, mentre quello più povero non ne usufruisca? Se ci riferiamo alla indicazione catastale dei redditi imponibili, troviamo che vi sono terreni seminativi per i quali gravano sino ad 8 mila lire di imponibile, mentre ve ne sono di pascolativi che ne hanno imposto 200, 300 o 400, a seconda della loro classifica.

Non posso, quindi, dichiararmi d'accordo col Governo nel consentire che nei riguardi di questi piccolissimi proprietari di terreni pascolativi debba venire esercitato un maggior rigore, ai fini della riduzione degli estagli. A

nome della maggioranza della Commissione, io chiedo, pertanto, che venga mantenuto il testo degli articoli 4 e 5, nei quali è stabilito che la riduzione è del 20 per cento per coloro che esercitano personalmente o con l'ausilio dei propri familiari la pastorizia, e che le riduzioni non vengono applicate, allorquando il concedente possieda non oltre 12 ettari di terreno prevalentemente seminativo.

Io ritengo che l'Assemblea, per rispetto dell'equità legislativa, debba condividere l'opinione della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Atteniamoci, per il momento, alla discussione generale del disegno di legge; esamineremo, poi, i singoli articoli.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non trovo esatto quanto ha affermato il collega Starrabba di Giardinelli, a nome della maggioranza della Commissione. Egli ha affermato che i piccoli coltivatori diretti si troverebbero nella condizione di usufruire della doppia agevolazione della riduzione degli estagli e della proroga dei contratti, come se tale proroga avesse importato il blocco degli affitti; il che, invece, non è. Il collega Starrabba di Giardinelli non dimenticherà che è stata compiuta una perequazione di congruaggio, intesa a ragguagliare i prezzi dei canoni alla svalutazione monetaria, secondo un rapporto fisso fra il valore del grano all'epoca in cui venne stipulato l'affitto ed il valore del grano nell'annata in cui viene concessa la proroga. E' stato compiuto un adeguamento aritmetico, inteso ad eliminare ogni forma di sperequazione, apportata dalla inflazione monetaria dell'ultimo quinquennio. Inoltre, successivamente, sempre per dare completamento a questo sistema, sono state istituite delle commissioni, le quali hanno sempre preso le loro decisioni, tenendo conto dei prezzi normali e correnti.

Vorrei, però, dopo questa premessa, porre un quesito al signor Assessore all'agricoltura. Se la riduzione dei canoni ha come ragion d'essere la necessità di temperare, mediante un intervento di carattere legislativo, l'eccessivo profitto, relativamente alle concessioni in uso della terra, determinato dall'esuberanza di popolazione in rapporto alla disponibilità della terra stessa, per quale ragione, conside-

rando tale fenomeno comune a tutti i prodotti, si intende limitare la riduzione dei canoni soltanto in favore di coloro che lavorano i terreni coltivati a cereali, ovvero quelli nei quali è imposto un canone in denaro ragguagliato a cereali? Bisognerebbe stabilire che la riduzione dei canoni si applica a tutti i rapporti di affitto, anche in relazione ai prodotti non sottoposti all'ammasso. Se veramente intendiamo attenerci ad un criterio di equità, non possiamo fare, mediante una riduzione della sperequazione esistente in materia di canoni, determinata dalla deficienza di terra rispetto alla popolazione, una distinzione in settori, perchè tale sperequazione riguarda tutta la terra, in ogni sua maniera di essere data in affitto. E non vi è aumento del canone per terreni seminativi che non sia contemporaneamente, se non addirittura automaticamente, derivato dal rapporto fra domanda e offerta, e che non abbia come denominatore la terra nelle sue diverse destinazioni di coltura, la terra in sè, come oggetto di possibilità di produzione.

Per queste ragioni, per le motivazioni addotte anche dall'onorevole Assessore, io ritengo che bisogna, con il nostro provvedimento, mitigare l'asprezza dei canoni, determinata dalla sperequazione fra domanda e offerta di terra, che, a sua volta, trae origine dall'eccessiva popolazione della Sicilia.

Innanzitutto, a mio parere, la riduzione deve riguardare tutta la terra data in affitto, qualunque sia il genere di produzione e qualunque sia la prestazione dovuta quale canone, sia essa in denaro ovvero in natura, in cereali o in altri prodotti. Tale criterio dipende automaticamente dalla ragione di essere del provvedimento.

Vi è, poi, una seconda questione: la riduzione regionale non può essere posta in relazione alla riduzione prevista in campo nazionale, che è del 30 per cento. Bisogna, quindi, porsi subito una domanda e ad essa rispondere. In Sicilia, soprattutto per le particolari condizioni di povertà della terra, in rapporto alle sue possibilità produttive ed alla sua disponibilità, la sperequazione fra domanda e offerta è più incidente o meno di quanto avviene nel resto del territorio nazionale?

A parte le statistiche, dalle quali risulta che in Sicilia l'agricoltura è più carente che altrove — appunto perchè viene praticata una forma di agricoltura non ordinata, e cioè perchè l'impresa agricola non rimedia alle varie defi-

cienze, aumentando con l'attrezzatura il volume e, quindi, la possibilità di produzione —, sta di fatto che la sperequazione fra domanda e offerta è, in Sicilia, necessariamente più incidente. La misura del 30 per cento non risponde, quindi, alle esigenze del nostro ambiente; per cui si dovrebbe, invece, a causa della maggiore sperequazione, che si traduce in un maggiore inasprimento dei canoni, stabilire una percentuale diversa. Se restiamo ancorati alla percentuale del 30 per cento, noi diamo per ammesso che il rapporto fra domanda e offerta, dal quale poi automaticamente viene a determinarsi il prezzo e, quindi, la sperequazione dei canoni, è uguale a quello del resto della Nazione; il che, come abbiamo visto, non è.

Noi, intanto potremmo mantenere la stessa riduzione praticata nel resto dell'Italia, in quanto dessimo per ammesso che, nella nostra situazione particolare, la sperequazione fra domanda e offerta sia uguale alla sperequazione esistente nel campo nazionale, ammettendo cioè che si venga a determinare in Sicilia una uguale incidenza di inasprimento dei canoni. Solo l'esistenza di un tale stato di cose può giustificare il mantenimento della percentuale di riduzione praticata in campo nazionale.

Io sto cercando di dimostrare, non soltanto attraverso i dati statistici riferiti dall'onorevole Nicastro, ma considerando specificatamente la struttura della nostra economia agricola, che esiste in atto in Sicilia un maggiore inasprimento dei canoni, perchè, a causa della insufficiente attrezzatura delle imprese agricole, noi non abbiamo compensato l'insufficienza della terra con un'organizzazione dell'impresa, che consenta di aumentare le possibilità lavorative e produttive della terra stessa, attraverso un migliore ordinamento della gestione. Tale carenza di organizzazione, che non esiste nel resto della Nazione, si traduce in Sicilia in una maggiore deficienza di terra o meglio, per essere più chiari, in una minore possibilità di resa nei confronti della popolazione e, quindi, in una maggiore sperequazione fra domanda e offerta ed in un conseguente maggiore inasprimento dei canoni. Ed allora, per sollevarci al livello della percentuale nazionale, noi dobbiamo aumentare la percentuale di riduzione dei canoni stessi; ne consegue che la percentuale del 30 per cento non può giustificarsi.

Per quanto riguarda la questione della pastorizia e dell'industria armentizia, deve essere rilevato che noi stiamo qui facendo una casistica di ordine territoriale, nel presupposto che ad essa corrisponda una valutazione completa dei rapporti che intendiamo regolare. Quando, cioè, ci riferiamo ad una estensione di 12 ettari seminativi, abbiamo davanti a noi una determinata impresa, rispetto alla quale è previsto un determinato limite: 12 ettari. Per altro genere di impresa il limite territoriale può essere diverso, perchè diversa può essere la sua configurazione, come avviene, ad esempio, per l'industria armentizia della provincia di Siracusa.

Se vogliamo, quindi, compiere una valutazione della piccola impresa, dal punto di vista cerealicolo, indubbiamente il limite di 12 ettari rappresenta una entità di estensione utile ai fini della valutazione; ma, se intendiamo riferirci ad una possibilità di intervenire in aiuto di coloro che esercitano l'industria armentizia in un determinato settore, con una determinata forma, lasciare il limite di 12 ettari significa volere escludere dal beneficio proprio coloro che ne hanno più bisogno, perchè più necessitano di quella riduzione dello estaglio, che noi vogliamo accordare.

Non dobbiamo agevolare i grossi proprietari e danneggiare i piccoli, ma agevolare i piccoli esercenti l'industria armentizia, che altrimenti resterebbero esclusi dal beneficio, mentre sono proprio coloro che bisogna proteggere maggiormente, perchè, a mio avviso, nella nostra legge, deve avere fondamentale valore proprio il detto, secondo cui « gli ultimi debbono essere i primi ».

CALTABIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALTABIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo che la questione sollevata dall'onorevole Nicasro possa riferirsi ai pascoli della provincia di Ragusa, e precisamente a quei pascoli recintati che l'Assessore all'agricoltura ha denominato « chiuse ».

Questi pascoli, sono propri, se non erro, dei comuni di Ragusa, Modica, Ispica, in parte di Comiso e, probabilmente, anche di Giarratano. Pregherei, quindi, gli onorevoli colleghi della Commissione per l'agricoltura di volgere la loro considerazione al caso speciale di quella provincia.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Facciamo una legge per Ragusa!

CRISTALDI. Chiedo di parlare per chiarire il mio pensiero.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Mi consenta, onorevole Caltabiano, di distinguere la qualità ed il reddito del pascolo recintato della provincia di Ragusa, da quelli del pascolo ordinario come lo si intende generalmente in Sicilia. Il pascolo recintato della provincia di Ragusa è un terreno che probabilmente dà un reddito maggiore del seminativo, in quanto è industrializzato.

L'onorevole Assessore ha fatto osservare che in questi terreni è stato compiuto anche un investimento in opere, in quanto ciascuno di essi è limitato da un muro di cinta di notevole costo; inoltre, attualmente, nella zona i canoni medi sono rapportati in chilogrammi di carne e di formaggio, mentre ciò non avviene negli altri pascoli. In provincia di Ragusa, attualmente, per un pascolo recintato di questo genere, vengono ad essere corrisposti in pagamento circa 108 chili, metà in formaggio e metà in carne — il prezzo della carne è rapportato a quello corrente durante la settimana di Pasqua — più 200 chili di grano. Il canone assomma a circa 158 mila lire per ettaro e dà, quindi, al concedente un reddito che credo non si ricavi molto agevolmente da un terreno seminativo. Quel tipo di pascolo può essere, quindi, considerato una piccola proprietà a reddito piuttosto elevato. Ed allora, quando l'onorevole Assessore, su sollecitazione dell'onorevole Nicasro, propone di ridurre i limiti di estensione da 12 ettari a 10 o a 8, questo non deve impressionare.

Secondo il rapporto generale compiuto dall'onorevole Starrabba di Giardinelli, la cosa potrebbe in effetti impressionare, poichè potrebbe sembrare che noi tendessimo a diminuire il limite di estensione proprio rispetto ad un tipo di terreno che dà un reddito più basso. Ma, in questo caso, onorevoli colleghi, si tratta di un pascolo che può dare un reddito ancora più elevato di quello del terreno seminativo della zona, perchè il seminativo, in quelle terre, non è di utile impiego. Perciò io prego la Commissione di volere ammettere tale riduzione.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Non può fare una casistica per la provincia di Messina? Allora dovremmo elevare il limite a 48 ettari!

CRISTALDI. Onorevole Starrabba di Giardinelli, il Governo della Regione è proprio un governo di casistica.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Ho chiesto di parlare solamente per ristabilire l'ordine nella discussione, turbato in effetti dalle mie dichiarazioni, successive all'intervento dell'onorevole Starrabba di Giardinelli, dopo le quali si sono aperte le caterratte.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Lei le ha aperte.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Sono indubbiamente lieto di avere fatto affermare in questa Assemblea il principio dell'anormalità del mercato siciliano, che, come quello italiano, è turbato più che per le cause belliche, dall'eccesso di popolazione rispetto alla scarsa disponibilità di terreno. Il principio da me affermato è stato trattato, e con trattazione professorale, dall'onorevole Cristaldi. In effetti, esso costituisce il punto di partenza e la prima ragione dell'intervento del potere pubblico in questa delicata materia. L'onorevole Cristaldi, però, vuole trovare in esso motivo per un ulteriore aumento dell'agevolazione che intendiamo concedere in favore degli affittuari, e in questo ha torto, date le particolari condizioni della Regione siciliana.

Bisogna riportarsi, invece, al concetto iniziale del prezzo del grano. Nel periodo bellico il prezzo del grano fu suddiviso in prezzo vero e proprio ed in premio di coltivazioni; fu suddiviso, cioè, in due terzi costituenti il prezzo vero e proprio ed in un terzo costituito dal premio di coltivazione. Con un provvedimento legislativo innovatore, intervenuto nell'autunno del 1941, il Governo, allo scopo di incrementare, per ragioni particolari, la produzione cerealicola, decise di concedere un premio di 200 lire per ettaro, per la coltivazione del grano o dei cereali minori. Questa fu la disposizione dell'autunno 1941, che trovò applicazione, conseguentemente, per il raccolto del 1942. Venne da allora perseguito il principio di considerare il prezzo del grano come suddiviso in due terzi quale prezzo vero e proprio ed in un terzo quale premio di coltivazione ed

è questo principio che ora dobbiamo prendere a regola in tema di riduzione degli estagii. Secondo la proposta del Governo si intesero favorire i coltivatori, accordando loro, appunto, il 30 per cento di riduzione.

Non aggiungo altro sull'argomento, allo scopo di evitare discussioni. Dovrebbero, forse, escludersi dal beneficio proprio le cooperative, in quanto esse, che hanno avuto concessi terreni incolti, indubbiamente hanno già usufruito del beneficio della riduzione di estaglio, stabilito dalla commissione per la concessione delle terre incolte. Ma di queste sottigliezze ho già parlato, in senso tecnico, in altra occasione; se vi accenno anche adesso, lo faccio soltanto per rilevare che uno dei contrasti maggiori, che noi vediamo verificarsi nelle nostre campagne, viene ad originarsi perché ad un estaglio, già ridotto dalla commissione, si dovrebbe aggiungere la susseguente supplementare riduzione del 30 per cento. Ho già fatto rilevare ciò, ripetute volte, a diversi colleghi della sinistra, ed essi, almeno teoricamente, hanno consentito con me. Convergo, comunque, che, dal lato pratico, non è opportuno prendere in esame alcuna proposta in senso restrittivo.

Mi riferirò brevemente, adesso, alla questione dei pascoli del ragusano. Non possiamo, caro onorevole Caltabiano, includere nella legge una disposizione particolare per Ragusa; la legge deve avere carattere generale per tutta l'Isola. Nell'elaborare il provvedimento in esame, abbiamo, però, tenuta presente la situazione di queste plaghe di Sicilia, dove allevatori di bestiame, grandi e piccoli, hanno veramente industrializzato la terra, sino al punto da renderla, pur essendo la più ingrata, la più produttiva, in conseguenza della conduzione armentizia. La riduzione si riferisce a tutti coloro che sono stati danneggiati tanto dalla afta epizzotica come del rialzo subito in Sicilia dal prezzo dei pascoli, peraltro pienamente comprensibile, considerata l'attuale sete di terra. Vi parlo, onorevoli colleghi, di questa situazione per esperienza personale; nella mia provincia il pascolo naturale ha raggiunto il prezzo di oltre 30 mila lire.

Appare, quindi, effettivamente logica la disposizione esentativa che, naturalmente, ha riferimento per tutta la Regione, ma trae origine dalle segnalazioni fatteci dal Consiglio comunale di Ragusa, nonché dai rilievi compiuti dall'Assessorato e da me personalmente.

Comunque, l'onorevole Luciano Barbera ha

presentato un emendamento, col quale chiede la riduzione da 12 ad 8 ettari del limite di estensione dei terreni pascolativi esonerati dalla riduzione dell'estaglio. In tal modo potrà provvedersi alle particolari condizioni agrarie di Ragusa.

Devo dire, onorevoli colleghi, che certi interventi mi sono dispiaciuti, perchè hanno messo in dubbio ciò che con chiarezza era già stato esposto; ma, comunque, non posso non rallegrarmi della trattazione della materia che gli onorevoli Cristaldi e Starrabba di Giardinelli hanno condotto da veri competenti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« I canoni di affitto in cereali e con riferimento al prezzo dei cereali stessi, nonché quelli relativi ai contratti a canone in denaro, prorogati e ragguagliati al prezzo del grano, secondo quanto disposto dalle vigenti norme, e relativi all'annata agraria 1949-50 son ridotti del 30 per cento a favore degli affittuari conduttori diretti, degli affittuari coltivatori diretti e delle cooperative, qualunque sia la forma di conduzione o di cessione ai propri soci.

La riduzione prevista dal comma precedente deve intendersi sostitutiva fino al corrispondente ammontare di ogni altro beneficio che sia convenzionalmente o legislativamente accordato in favore dell'affittuario, per l'annata agraria anzidetta. »

Comunico che gli onorevoli Nicastro, Seme-raro, Franchina, Mare Gina, Taormina, Potenza, Marino, Omobono, Colosi, Cuffaro e D'Agata hanno presentato i seguenti emendamenti:

sostituire alle parole: « I canoni di affitto in cereali o con riferimento al prezzo dei cereali stessi » *le seguenti:* « I canoni di affitto in natura o con riferimento al prezzo dei prodotti stessi »;

sostituire alla percentuale: « 30 per cento » *l'altra:* « 40 per cento »;

aggiungere il seguente comma: « E' data facoltà all'affittuario e all'enfiteuta di provvedere al pagamento così ridotto, o mediante pagamento in contanti, o mediante consegna dei prodotti in quantità corrispondente al 60 per cento di quella convenuta ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicastro, per dar ragione del primo emendamento.

NICASTRO. L'emendamento, sul quale vorrei richiamare l'attenzione della Commissione, trae origine dalla considerazione che i canoni, oltre che in cereali, sono corrisposti in prodotti di diversa natura. Vi sono canoni connessi con la produzione dell'ulivo nonché dei pascoli.

La crisi dei prezzi e dei canoni è divenuta generale, poichè determinati prodotti hanno subito, a causa di particolari avversità verificatesi nell'annata, notevoli falcidie.

E' questo il motivo che ci ha indotti a richiedere la sostituzione della dizione « canoni in natura » a quella di « canoni in cereali ».

PRESIDENTE. La Commissione accetta lo emendamento?

STARRABBA DI GIARDINELLI. La Commissione è, a maggioranza, contraria all'emendamento. La Commissione vorrebbe ricordare all'Assemblea che il testo sottoposto al suo esame riproduce perfettamente il testo della legge approvata l'anno scorso. E' indubbio che la riduzione degli estagli costituisce un'agevolazione particolare in favore delle imprese agricole; agevolazione che si intende mantenere. Se è vero — e questo sembra accertato — che avvertiamo quest'anno la stessa esigenza che l'anno scorso considerammo, non vedo perchè l'Assemblea debba adesso adottare un criterio diverso da quello sancito nella legge precedente, in attesa della definizione dei contratti agrari, che dovrebbe presupporre la normalizzazione dei rapporti e, quindi, restituire al privato la libertà di contratto, vincolandolo, però, alla legge definitiva sul contratto stesso. Non comprendo per quale ragione l'Assemblea debba ogni anno modificare la legge precedente.

Se l'anno scorso avessimo avuto la certezza che non avremmo fatto in tempo ad approvare, entro l'annata agraria in corso, la legge definitiva, non avremmo esitato, io ritengo, a dare validità alla nostra legge, non per un anno soltanto, ma per due.

La Commissione, quindi, ha già preso su

questo punto il suo atteggiamento deciso, nel valutare, dal punto di vista politico, l'opportunità di mantenere invariate le condizioni dello anno scorso ed ha approvato, senza apportarvi alcuna modifica sostanziale, il testo del disegno di legge presentato dal Governo, che, peraltro, corrisponde al testo della legge dell'anno scorso. Non vedo, quindi, perchè si debba discutere su questo punto. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, possiamo constatare come la situazione del concedente si sia resa più difficile, perchè, mentre l'anno scorso il prezzo del grano, stabilito dall'ammasso per contingente, era quasi uguale al prezzo del grano al mercato libero, questo anno (è a nostra conoscenza) v'è una sensibile differenza fra i due prezzi ed è logico, quindi, che l'affittuario, considerando di non potere realizzare dal grano un prezzo maggiore, preferisca, avvalendosi di un diritto di natura contrattuale, conferire in natura l'estaglio.

Vorrei far notare ai colleghi che, a differenza dell'anno scorso, pur mantenendosi la riduzione del 30 per cento, quest'anno, in effetti, il proprietario verrebbe a subire una riduzione del 42 per cento. Il prezzo del grano si aggira oggi sulle 80 lire; la riduzione del 30 per cento su 80 lire ammonta a 24 lire; subendo tale riduzione, il concedente dovrebbe ottenere, in media, un ricavo di 56 lire. Ma oggi l'affittuario preferisce, come ho già esposto, corrispondere in natura, cioè in grano, il canone di affitto, perchè, in commercio libero, non potrebbe ottenere un prezzo analogo a quello di ammasso. Ed allora il proprietario, cui è stato corrisposto non denaro ma grano, è costretto a vendere questo grano, realizzando non 80 lire, come l'anno scorso, ma circa 65 lire lorde; ne consegue che il concedente, ottenendo un prezzo di vendita del grano non di 80, ma di 65 lire, e restando, d'altronde, invariata la percentuale di riduzione del 30 per cento, che deve, naturalmente, intendersi riferita al prezzo di lire 80 e non di 65, verrebbe a ricevere non più 56 lire, ma 45,50, subendo, quindi, una riduzione di lire 34,50, che equivale appunto ad una riduzione non del 30, ma del 42 per cento.

Ho voluto fare questo conteggio aritmetico, perchè l'Assemblea possa rendersi conto delle condizioni reali nelle quali viene oggi a trovarsi il concedente. L'Assemblea deve, naturalmente, tener conto, dal punto di vista politico, dell'utilità di incoraggiare chi, essendo

un imprenditore, e cioè, in agricoltura, un affittuario, corre il rischio della produzione e merita, in conseguenza di ciò, un particolare favore, rispetto al proprietario che concede in affitto le terre; ma mi sia consentito di affermare che la legge dell'anno scorso prevedeva appunto questa situazione e tendeva a questo scopo. Ne consegue che non vedo per quale ragione, in attesa che venga approvata la legge definitiva sui contratti agrari, noi dovremmo modificarla. Quest'anno, a differenza dell'anno precedente, è stata ottenuta una produzione, anche se non molto maggiore di quella dell'anno scorso, di certo non inferiore, e non comprendo, quindi, perchè quest'anno si debba concedere all'affittuario una maggiore agevolazione.

Preghevi, pertanto, l'Assemblea di volere accettare l'indirizzo della Commissione, ed approvare senza alcuna modifica il testo dello articolo in esame, il quale, peraltro, rispecchia perfettamente il testo della legge approvata l'anno scorso; legge, che fu già allora sottoposta alla valutazione politica dell'Assemblea e che l'Assemblea ha approvato.

CUFFARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUFFARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro che voterò favorevolmente all'emendamento dell'onorevole Nicastro. Ho con me una lettera inviata da alcuni affittuari di fondi a oliveti, nella quale essi mi fanno sapere di avere subito delle riduzioni dei prezzi dell'olio e di trovarsi, per questa ragione ed a causa della cattiva annata, in piena crisi. I proprietari stanno quasi per sequestrare i prodotti. Bisogna, onorevoli colleghi, che questa situazione sia tenuta presente.

CRISTALDI. Chiedo di parlare, a nome della minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Sono costretto a prendere la parola, sia pure brevissimamente, per esprimere il pensiero della minoranza della Commissione, anche perchè l'Assessore non ha risposto al quesito da me posto, e cioè se il nostro provvedimento intende veramente stabilire una equità, in relazione alla asprezza dei canoni, determinata dalla sperequazione fra la domanda e l'offerta, considerato che la riduzione dovrebbe essere limitata ai canoni in

cereali od a generi ragguagliati ai cereali, e non a tutti i prodotti.

Io sono favorevole all'emendamento del collega Nicastro, perchè ritengo che esso risponda perfettamente alla deduzione logica che discende dalle considerazioni e dai quesiti addotti in sede di discussione generale ed ai quali il Governo non ha risposto: se c'è una sperequazione dei canoni, essa non deve intendersi come limitata a determinati prodotti, ma deve considerarsi come concernente la terra quale termine comune a tutti i prodotti, e quindi ad ogni resa.

La nostra legge deve prevedere la riduzione di estaglio, qualunque sia la natura del prodotto cui l'estaglio è riferito. Ecco il concetto fondamentale al quale l'Assessore non ha risposto e che io ritengo perfettamente aderente alla realtà; tale concetto è stato pienamente avvistato nell'emendamento del collega Nicastro, cui la minoranza della Commissione dichiara di aderire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura ed alle foreste, per esprimere il proprio parere sul primo emendamento Nicastro ed altri.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Ho già spiegato che la prassi, prevista nell'articolo 1, è quella già da tempo adottata per i canoni in grano o in cereali, e l'ho fatto osservare ai colleghi, allorchè ho fatto riferimento alla legge del 1941 ed a quelle che seguirono a quell'eccezionale intervento del potere pubblico nella materia. Quest'anno si è intervenuto anche in campo nazionale con una dizione del genere.

Personalmente, non ritengo opportuno apportare alcuna modifica al testo dell'articolo, considerato che in Sicilia tutto ha riferimento al grano. In Sicilia il grano è il riferimento certo; in Sicilia il grano lo si può chiamare oro; in Sicilia vi sono perfino fitti di case nei quali si fa riferimento al grano; ed ogni qualvolta v'è instabilità monetaria, ogni siciliano che intende ancorarsi, riferirsi ad un valore certo, presceglie il grano. Questa è la ragione per cui, sia in sede nazionale che in sede regionale, si è fatto ricorso a questa dizione, che appare identica nelle due legislazioni e che è veramente la più appropriata.

Vorrei, quindi, invitare l'Assemblea a non accettare modifiche di sorta, ma ad attenersi, invece, al testo originario dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento Nicastro ad altri.

(E' approvato)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicastro, per dar ragione del secondo emendamento.

NICASTRO. Lo spirito del secondo emendamento è lo stesso del primo. Noi siamo in un periodo di grave crisi, che si riflette nella riduzione dei prezzi e nella situazione determinatasi in Sicilia per quanto riguarda alcuni prodotti, specialmente quelli arbustivi e armentizi. Proponiamo, quindi, che il canone sia ridotto del 40 per cento.

Ricordo quello che ho detto nella discussione generale, e cioè che il fatto che in Sicilia si sia verificato un minor prodotto netto in agricoltura (il che è stato riscontrato nel congresso statistico) pone in gravi condizioni gli stessi affittuari, i quali, spinti dalla fame di terra, sono costretti, talvolta, a subire contratti angarici ed ingiusti. Ritengo, pertanto, che questa particolare situazione si debba sanare, riducendo il canone, per i concetti che ho esposto, del 40 per cento e non del 30 per cento, come è stato proposto dal Governo.

La situazione determinata dalla crisi è più grave ed è sentita in modo più acuto in Sicilia, perchè il calo dei prezzi vi ha maggiore incidenza, come si è detto nel congresso statistico. Sono fatti obiettivi, sui quali vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, perchè votino in senso favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere su questo emendamento.

STARRABBA DI GIARDINELLI. La Commissione è contraria all'emendamento e ne ha già chiarito i motivi in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo su questo emendamento?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Ho già detto le ragioni per cui insisto nel testo proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo emendamento Nicastro ed altri.

(Non è approvato)

Passiamo al terzo emendamento Nicastro ed altri.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Data la mancata approvazione del secondo emendamento, la percentuale del 60 per cento, di cui a questo terzo emendamento, dovrebbe essere portata al 70 per cento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questo terzo emendamento così modificato?

LANDOLINA, *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. E il Governo?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Il Governo è contrario, anche perchè, se l'emendamento fosse approvato, la legge potrebbe essere impugnata dal Commissario dello Stato, dato che si sconfinerebbe nel campo dell'enfiteusi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il terzo emendamento Nicastro ed altri.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'articolo 1, con la modifica di cui al primo emendamento Nicastro ed altri, già approvato.

(E' approvato)

Art. 2.

« Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati affittuari conduttori diretti coloro che coltivano i fondi, oggetto dei contratti di fitto, prevalentemente e comunque per non meno di due terzi della loro estensione, ad economia diretta, o con bracciantato compartecipe. »

Gli onorevoli Nicastro, Semeraro, Franchina, Mare Gina, Taormina, Potenza, Marino, Omobono, Colosi, Cuffaro e D'Agata hanno presentato il seguente emendamento:

aggiungere, in fine, le parole: « e le cooperative ».

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Chiedo di parlare su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Vorrei pregare i proponenti di ritirare l'emendamento, poichè con l'articolo 2 si vuole definire la figura dell'affittuario conduttore diretto. E' stata, questa, una grande innovazione, introdotta nella legge da noi approvata l'anno scorso, a seguito di una tesi sostenuta dall'onorevole Cristaldi ed accettata dal Governo. Se volessimo ora ammettere in queste categorie anche le cooperative, noi le diminuiremmo, invece di agevolarle.

PRESIDENTE. Onorevole Nicastro, Ella ritira il suo emendamento?

NICASTRO. No! Io voglio richiamare l'attenzione dell'Assemblea...

PRESIDENTE. Nella legge precedente si è parlato di coltivatori diretti « associati o non associati in cooperative ».

NICASTRO. Quando abbiamo discusso la legge sui contributi unificati, abbiamo introdotto anche le cooperative; per analogia, potremmo farlo anche in questa legge.

MONASTERO. L'analogia non sussiste; in quella legge era necessario introdurre le cooperative che coltivano un'estensione non superiore alla media di due ettari per ogni socio.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Vorrei pregare l'onorevole Nicastro di considerare che non si può confondere il conduttore diretto con il coltivatore diretto.

NICASTRO. Ritiro l'emendamento, anche a nome degli altri firmatari.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 2.

(E' approvato)

Art. 3.

« Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano anche alle indennità dovute per la concessione di terre incolte disposte ai sensi del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modifiche od integrazioni a favore delle cooperative qualunque sia la forma di conduzione e di cessione ai propri soci. »

(E' approvato)

Art. 4.

« Ai canoni di affitto in natura di qualsiasi genere od in denaro, dovuti da coloro che eser-

citano la pastorizia personalmente o con l'ausilio di persone della propria famiglia si applica una riduzione del 20 per cento. »

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Nicastro, Semeraro, Franchina, Mare Gina, Taormina, Potenza, Marino, Omobono, Colosi, Cuffaro e D'Agata:

aggiungere, dopo le parole: « che esercitano la pastorizia », *le altre:* « e l'industria armentizia »;

sostituire alle parole: « una riduzione del 20 per cento » *le altre:* « la riduzione di cui all'articolo 1 ».

— dall'onorevole Bevilacqua:

aggiungere, dopo la parola: « dovuti », *le parole:* « per fitto o vendita di pascoli ed erbe ».

sopprimere le parole: « o con l'ausilio di persone della propria famiglia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura ed alle foreste, per esprimere il parere del Governo sul primo emendamento Nicastro ed altri.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste.* Il Governo è favorevole. Mi sono dichiarato d'accordo con l'onorevole Nicastro sul suo emendamento, perchè, con l'aggiunta dell'industria armentizia, si vengono a far beneficiare della legge tutti coloro che, sia nella provincia di Ragusa che nelle altre provincie, esercitano questa industria; l'emendamento ha lo scopo di evitare confusioni ed anche di far sì che l'articolo venga interpretato in senso estensivo e non restrittivo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento?

STARRABBA DI GIARDINELLI. Immagino che la differenza, dal punto di vista tecnico, tra l'industria armentizia e la pastorizia possa essere questa: anzichè svolgere la propria attività pastorizia usufruendo del terreno da pascolo, l'industria armentizia può affittare un ettaro di terreno dove ci sia una stalla ed avere un allevamento stabulare; però, se noi parliamo solo di pastorizia, restiamo più aderenti ai nostri fini, che consistono nell'aiutare il piccolo pastore.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste.* Non è questo il concetto.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Tecnicamente, non vedo altra differenza che questa.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste.* Le preoccupazioni dei deputati della provincia di Ragusa e dell'onorevole Nicastro non sono queste. E' stato rilevato che l'anno scorso questa dizione restrittiva e non estensiva ha dato origine a liti e questioni. Effettivamente mi risulta che le liti e le questioni non sono sorte in conseguenza di quel « personalmente » opportunamente inserito l'anno scorso, che veramente ha tagliato la testa al toro ed ha messo in condizioni di far beneficiare di quanto dispone la legge soltanto coloro che accudiscono direttamente alla loro azienda; ma, invece, qualcuno ha voluto sofisticare a proposito della industria armentizia.

Devo fare presente all'onorevole Starrabba di Giardinelli — e posso dirlo per esperienza personale — che nei fondi in vicinanza di centri abitati vi sono spesso stalle cariche di bestiame ed in numero sproporzionato alla portata foraggera dei fondi stessi: è questa industria che si vuole premiare. Quindi, la distinzione c'è.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento Nicastro ed altri.

(E' approvato)

Passiamo al primo emendamento Bevilacqua.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bevilacqua, per darne ragione.

BEVILACQUA. La frase da me proposta chiarisce, senza che sia possibile alcun dubbio, che la riduzione ammessa dalla legge non si riferisce solo al pascolo nel senso classico, ma anche alle terre che sono adattate a pascolo.

CRISTALDI. Ha ragione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore, per dichiarare se il Governo accetta questo emendamento.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste.* Onorevoli colleghi, devo dare un chia-

rimento, dopo il quale credo che potremo trovarci tutti di accordo. Bisogna fare la solita distinzione tra pascoli naturali e spontanei e prati foraggeri fatti con semina di semi prativi, per esempio, la vecciata, la sullata, la trigonella. Fatta questa distinzione, è facile comprendere come la legge da noi approvata l'anno scorso abbia dato luogo a queste sottigliezze. Bisogna anche considerare che queste leggi vanno a finire nelle mani degli avvocati, e allora le sottigliezze nascono per generazione spontanea.

Accetto, quindi, l'emendamento proposto dall'onorevole Bevilacqua, per la mia conoscenza di questa forma di conduzione usata in Sicilia e per la considerazione della distinzione tra il pascolo, per cui si adopera il termine « fitto », e per le erbe, per cui si adopera il termine « vendita ».

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere su questo emendamento.

BIANCO. La Commissione è contraria, perchè l'erba, che è un prodotto, si vende e non è oggetto di affitto, e quindi non rientra neanche in questo titolo. Non si tratta di una riduzione di estaglio, ma è una vendita di un prodotto per due o tre mesi.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare ancora una volta, per dare un chiarimento, che porrà la Commissione in condizioni di intendere quello che succede nelle terre siciliane.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Allora, devo dire che, in questo caso, gli estagli sono già pagati, perchè oggi non si liquidano più le erbe dell'anno in corso. Mentre l'estaglio si paga alla fine dell'anno, le somme da corrispondere per la vendita di erbe, nel senso inteso dal collega Bevilacqua, sono state già liquidate. Se approvassimo questo emendamento, daremmo luogo all'insorgere di non poche controversie, perchè esso tratta di vendita d'erbe per il pascolo e non d'affitto, cioè il diritto a pascolare per un determinato periodo, che varia da quindici giorni a pochi mesi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura ed alle foreste.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Ripeto che c'è distinzione fra il prato naturale e spontaneo, per il quale si usa il

termine « fitto » e il prato artificiale (sullata, vecciata, etc.), per il quale si usa il termine « vendita » o « prezzo di vendita ». L'onorevole Starrabba di Giardinelli mi invita a mettere in evidenza ciò che ho evitato di dire per non tediare l'Assemblea. Egli insiste anche sul fatto che il prezzo della vendita è già stato pagato; ma questo è un particolare che non ha importanza, perchè devo dire che l'anno scorso io per primo sono stato costretto a tener conto della riduzione, a sei ed anche ad otto mesi di distanza, precisamente perchè questa regolamentazione avvenne quando il pagamento era stato già fatto. L'onorevole Starrabba di Giardinelli accenna alle buone consuetudini per le quali alla fine di maggio deve essere completato il pagamento delle erbe; però ci sono contrari altrettanto saggi, che ammettono come limite il 31 agosto.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Dobbiamo prevedere anche la vendita delle ristoppie che si cedono per pascoli ?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Quanto Ella dice, onorevole Starrabba di Giardinelli, tocca la mia suscettibilità di conoscere dei problemi dell'agricoltura.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Facciamo le leggi retroattive !

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Devo dire che, per il prato artificiale, per la trigonella, per la vecciata e la sullata, si usa proprio il termine del 31 agosto di ogni anno.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Al 31 agosto è già fieno !

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Le posso assicurare, con la forza che mi deriva dalla conoscenza di questi argomenti, che esistono proprio due specie di prato artificiale: quello a pascolo diretto da parte dell'animale e quello a fieno, o cumulativamente con ripolla del pascolo in seguito a pioggia e fienaggione. E', questa, una delicata situazione delle nostre campagne la cui particolare conoscenza da parte mia giustificata questo mio aperto dissenso con l'onorevole Starrabba di Giardinelli, il quale non può non essere d'accordo con me, se tiene presente quello che veramente succede nelle nostre campagne.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Avrebbe fatto meglio a prevederlo nella sua legge.

CRISTALDI. Ai voti !

STARRABBA DI GIARDINELLI. Questa è la funzione dell'Assemblea: creare confusioni e disordini con una legge retroattiva!

BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. La maggioranza della Commissione ritiene, che, dato che l'Assessore è molto competente su questo argomento, forse sarebbe stato meglio che egli avesse previsto questa questione nel suo disegno di legge, in modo da mettere la Commissione nelle condizioni di esaminarla meglio.

Poichè l'emendamento è stato presentato all'ultimo momento, la maggioranza della Commissione chiede il rinvio di 24 ore, avvalendosi del regolamento. Bisogna evitare queste imboscate all'ultimo momento.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Mi dispiace che certe distinzioni di carattere tecnico suscitino dei contrasti.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, signori colleghi, non entro nel merito della questione, che potrebbe essere risolta con la sola osservazione che le leggi precedenti, sia quelle regionali che quelle nazionali, riguardano anche le vendite di erbe per il pascolo.

Devo dire anche che questo argomento è previsto nel titolo stesso del disegno di legge: « Riduzione degli estagii relativi alla locazione dei fondi rustici e della vendita di erba per il pascolo per l'annata agraria 1949-50 ». Basterebbe questo per troncane ogni discussione sull'emendamento proposto; volere sollevare questa questione mi pare che non sia opportuno nè dal punto di vista della sostanza nè dal punto di vista del sistema.

Quanto alla proposta di rinvio, devo ricordare che la discussione si potrebbe rimandare all'indomani, solo se l'emendamento non fosse firmato da cinque deputati. Comunque, è soltanto in sede di discussione che può essere proposta la sospensiva; ma, siccome la discussione è già esaurita e siamo alla votazione, non si può più prendere in considerazione la proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di non insistere più nella sua richiesta, anche

perchè, se non si applica questa legge, si applica l'altra.

CRISTALDI. L'articolo 7 della legge 18 agosto 1948, numero 1140, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1948, numero 209, che poi fu riportato da noi quando abbiamo recepito la legge nel 1949, dice: « Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, numero 277, e nelle successive modifiche ed integrazioni, nonchè quelle della presente legge si applicano, per l'annata agraria 1947-48, anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno agrario, a quelli di margheria per l'alpeggio e per lo sverno del bestiame ed a quelli di vendita delle erbe per il pascolo ».

Questo principio della legge nazionale lo abbiamo tradotto nella legge da noi approvata nel 1949. Ora, volere discutere su questo non mi pare che sia utile.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Ho l'impressione che noi stiamo discutendo su un punto che la stessa Commissione aveva già risolto — se non erro — approvando l'articolo 9, che è il seguente: « Le disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1949, numero 321, recante norme in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo, si applicano nel territorio della Regione siciliana, in quanto non incompatibili con la presente legge ».

Questo è un articolo che potrebbe rendere superfluo l'emendamento Bevilacqua, perchè è inutile discutere su una questione che trova concorde la Commissione.

CRISTALDI. Ai voti !

STARRABBA DI GIARDINELLI. Il Governo ha fatto osservare che l'emendamento non ha la sua sede opportuna all'articolo, 4, perchè all'articolo 9 è trattata questa materia.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Onorevole Starrabba di Giardinelli, cerchi di interpretare meglio quello che ha detto l'onorevole La Loggia. Egli ha voluto dire che il concetto espresso dall'onorevole Bevilacqua è implicito, perchè contenuto nell'articolo 9; ciò non vieta altre delucidazioni all'articolo 4, in quanto si vuole impedire qual-

che speculazione che, sono sicuro, anche l'onorevole Starrabba di Giardinelli vuole impedire. Una parola in più eviterà migliaia di liti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento Bevilacqua.

(E' approvato)

Passiamo al secondo emendamento Bevilacqua. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bevilacqua, per darne ragione.

BEVILACQUA. Si tratta di evitare dei possibili equivoci senza toccare l'aspetto sostanziale della legge.

Poichè la pastorizia non si esercita solo con l'ausilio delle persone della propria famiglia, ma anche con l'integrazione di persone estranee, se mettiamo all'articolo 4 le parole: «con l'ausilio di persone della propria famiglia», può sembrare che le persone estranee non entrino nel disposto di questa legge.

Invece, se togliamo quelle parole, lasciando soltanto la frase «che esercitano la pastorizia personalmente», l'articolo resta formulato in una forma più generale, ma che a me sembra più adatta allo scopo.

ARDIZZONE. Veramente non è in forma generale, ma in forma restrittiva.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere su questo emendamento.

STARRABBA DI GIARDINELLI. La Commissione insiste nel testo da essa approvato e vuol chiarire all'onorevole Bevilacqua che lo ausilio dei membri della famiglia è la caratteristica del piccolo pastore. Infatti, i grandi affittuari, che esercitano l'attività armentizia, se ne occupano personalmente, ma possono anche avere 50 - 100 - 200 impiegati; dunque, se approvassimo l'emendamento Bevilacqua, noi favoriremmo non solo il piccolo pastore, ma tutti indistintamente.

DI MARTINO. L'emendamento Bevilacqua è più restrittivo.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Secondo l'emendamento Bevilacqua, purchè il pastore eserciti personalmente la pastorizia, può avere la riduzione del canone, anche se ha contemporaneamente mille impiegati.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Vorrei pregare il collega Bevilacqua di ritirare l'emendamento, per una semplice considerazione: la pastorizia, anche se è relativa a dieci capi di bestiame, non si conduce mai attraverso la vigilanza e la gestione di una sola persona, perchè tecnicamente è impossibile che una sola persona provveda a tutto; quindi, è necessario un aiuto, che deve venire o da estranei oppure da componenti della propria famiglia. Noi, restando nell'ambito del concetto, generalmente accettato, di coltivatore diretto e, quindi, di gestore diretto, ci riferiamo all'ausilio della famiglia.

Noi sappiamo che cosa avviene in una mandria, per quanto piccola essa sia: essa non può essere curata, nella lavorazione e nella custodia del bestiame, da una sola persona; ci saranno i figli e gli altri componenti della famiglia, che necessariamente devono dare un aiuto.

Quindi, riteniamo opportuno confermare il testo della legge precedente, che è riprodotto nel testo del disegno di legge di iniziativa governativa, approvato dalla Commissione.

MONASTERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONASTERO. Onorevoli colleghi, stiamo esaminando la possibilità di evitare contestazioni e questioni giuridiche, facendo delle precisazioni. Infatti, una parola di chiarimento può evidentemente essere di ausilio all'esatta interpretazione della legge, evitando noie ai piccoli coltivatori diretti.

Io credo che si debba accogliere il concetto proposto dal collega Bevilacqua, ma modificandone l'applicazione, in modo da evitare la interpretazione restrittiva, che si avrebbe accettando il suo emendamento. Credo che la questione si possa risolvere, modificando così la dizione dell'articolo 4: «e con l'ausilio prevalentemente di persone della propria famiglia». Il termine «prevalentemente» consente ai piccoli pastori di godere dei benefici di cui all'articolo 4. Basterebbe mettere questo avverbio, per evitare ogni contestazione.

PRESIDENTE. Allora ci potranno essere in un'azienda dieci componenti della famiglia e nove impiegati?

MONASTERO. Non è questo che si intende dire con la parola «prevalentemente»: mi

sembra opportuno ricordare che anche nel codice civile, in un caso analogo, è detto che è coltivatore diretto chi coltiva il suo fondo « prevalentemente » con unità di famiglia. Quindi, questo concetto di prevalenza è già nel codice civile e noi possiamo applicarlo alla pastorizia, nel senso che per godere i benefici di questa legge, il pastore, oltre ad essere aiutato da membri della propria famiglia, può prendere alle sue dipendenze anche alcuni lavoratori estranei.

BIANCO. « Prevalentemente » è una parola generica. Ci deve essere una proporzione tra gli estranei e i componenti della famiglia.

MONASTERO. Se volete precisare, potete dire che il rapporto deve essere di un terzo a due terzi. « Prevalentemente » mi sembra un termine esatto e perciò prego i colleghi di accettarlo.

BEVILACQUA. Accetto la precisazione dell'onorevole Monastero.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Per maggiore serenità di giudizio sulla precisazione dell'onorevole Bevilacqua, dobbiamo tener presente che l'articolo vuole riferirsi a quella pastorizia che è prevalente in Sicilia, condotta personalmente e, nello stesso tempo, con l'ausilio dei propri familiari e del cosiddetto « ragazzino »; i componenti della famiglia sono precisamente i primi ad essere chiamati per collaborare a questa industria armentizia.

Questa questione, l'anno scorso, è stata definita abbastanza chiaramente; aggiungere queste precisazioni significa evitare ogni possibilità di equivoco e di lite. Liti di questo genere ve ne sono state parecchie e posso farvi riferimento con l'indicazione dei nomi.

Effettivamente, la dizione dell'onorevole Bevilacqua è ottima; lo dico contro me stesso anche per rispondere all'onorevole Bianco, il quale diceva che questa è una confessione di insufficienza del disegno di legge.

BIANCO. No, non è insufficienza; può essere tattica.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Anche l'aggiunta di un avverbio po-

trebbe aiutarci a perfezionare la legge; del resto, oggi non abbiamo fatto altro che perfezionare quello strumento legislativo che lo anno passato è stato approvato.

L'avverbio « prevalentemente » non si presta ad equivoci di sorta; vuol dire che la prevalenza della famiglia nella gestione è ammessa, anche quando essa è costretta a prendere un ragazzino perchè non ha figli maschi; è un termine che vuol dire: « metà più qualche cosa ».

PRESIDENTE. Questa precisazione era necessaria: « metà più qualche cosa »; se no, vi sarebbe la possibilità di beneficiare della riduzione del canone da parte di un pastore, che avesse alle sue dipendenze dieci persone della sua famiglia e nove impiegati.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Si potrebbe dire: « o con l'ausilio prevalente di persone della propria famiglia ».

BEVILACQUA. Accetto la formulazione testè proposta dall'onorevole Milazzo e ritiro, pertanto, il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento così formulato.

(E' approvato)

Passiamo, ora, al secondo emendamento Nicastro ed altri. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicastro, per darne ragione.

NICASTRO. E' logico che una riduzione eguale a quella dell'articolo 1 si applichi in favore di coloro che esercitano l'industria pastorizia e armentizia, i quali hanno subito i danni arrecati al prodotto dall'afta epizootica e da altre calamità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura ed alle foreste per esprimere il parere del Governo su questo emendamento.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Trovo coerente l'onorevole Nicastro che insiste nel suo punto di vista, ma trovo anche necessario mettere in evidenza che il legislatore, sia nazionale che isolano, ha voluto sempre fare riferimento, a proposito di riduzione dei canoni, a quelli relativi a terreni seminativi. E' stata un'aggiunta fatta da parte nostra, l'anno scorso, l'estensione della riduzione, in misura minore, ai canoni relativi a terreni pascolativi. La misura della riduzio-

ne è stata volutamente minore, perchè abbiamo voluto lenire effettivamente la situazione di questi affittuari che conducono direttamente e personalmente l'industria armentizia; abbiamo voluto ravvisare nell'industria armentizia qualche cosa di diverso dalla pura agricoltura, che non ha quel carattere industriale, che si riscontra nella conduzione degli armenti.

Questa è la ragione che mi induce a non accettare l'emendamento Nicastro.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione ?

STARRABBA DI GIARDINELLI. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo emendamento Nicastro ed altri.

(Non è approvato)

Metto ai voti l'articolo 4, con le modifiche di cui agli emendamenti approvati.

(E' approvato)

Art. 5.

« Non si applicano le riduzioni stabilite nella presente legge allorché il concedente possieda a qualsiasi titolo complessivamente una estensione di terra non superiore ai 12 ettari di terreno prevalentemente seminativo ».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Bevilacqua:

sostituire alle parole: « dodici ettari », le altre: « dieci ettari »;

— dagli onorevoli Nicastro, Semeraro, Franchina, Mare Gina, Taormina, Potenza, Marino, Omobono, Colosi, Cuffaro e D'Agata:

aggiungere, in fine, le parole: « salvo che per i terreni di cui all'articolo 4 ricadenti in zone colpite da afta epizootica ».

La determinazione delle zone colpite dalla afta epizootica sarà fatta dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura »;

— dagli onorevoli Barbera Luciano, Russo, Bevilacqua e Di Martino:

aggiungere il seguente comma: « Per quanto riguarda i terreni prevalentemente pascolativi il limite per la esclusione della riduzione dell'estaglio viene fissato in otto ettari ».

BEVILACQUA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento, essendomi associato all'emendamento Barbera Luciano ed altri.

NICASTRO. Ritiro, anche a nome degli altri firmatari, l'emendamento da me presentato e mi associo all'emendamento Barbera Luciano ed altri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura ed alle foreste, per esprimere il parere del Governo sull'emendamento Barbera Luciano ed altri.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Non ho nulla da aggiungere a quanto ho detto e spiegato più volte. Poichè abbiamo stabilito nei riguardi degli affittuari di terreni pascolativi un trattamento diverso da quello riservato agli affittuari di terreni seminativi, con particolare riferimento all'industria armentizia della provincia di Ragusa, abbiamo voluto aderire alla proposta Barbera e Nicastro di ridurre il limite a otto ettari, dato che la prevalenza (mi pare che questo concetto di prevalenza cominci ad entrare in tutta la legislazione agraria) della ripartizione in quella zona porta a riferirci ad otto ettari e non a dodici.

BIANCO. Ma i riflessi di questo provvedimento nelle altre provincie li ha considerati?

LANDOLINA, relatore. Si agevola una provincia per danneggiarne altre otto.

CRISTALDI. Ma, se anche in altre provincie ricorrono le stesse condizioni, gli affittuari hanno diritto ad uguale trattamento.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere su questo emendamento.

STARRABBA DI GIARDINELLI. La Commissione riconferma quanto è stato detto da me, e sostiene che l'Assemblea, se vuole usare un particolare favore ai piccoli proprietari di terreni pascolativi, viene a stabilire un criterio iniquo di trattamento.

Affermo, inoltre (e desidero che, se qualcuno non è d'accordo, mi smentisca) che la proprietà, ai fini di stabilire se appartiene ad un piccolo o ad un medio proprietario, si mi-

sura, più che dalla superficie, dal reddito. Affermo che il reddito medio, che va da duecento a trecento lire per i seminativi fino a duecento ettari, per terreni prevalentemente pascolativi si riduce a meno di un decimo. Questa è la realtà.

Quindi, mi piace che risulti il fatto che noi, volendo da un lato aiutare i piccoli proprietari, veniamo dall'altro a danneggiare seriamente i piccolissimi. Questo è bene che risulti dal resoconto.

BARBERA LUCIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBERA LUCIANO. Io vorrei fare soltanto un rilievo semplicissimo, rifuggendo dalle chiacchiere, che non mi sembrano opportune. A me pare che il collega Starrabba di Giardinelli parta da una premessa errata, poichè egli si pone dal punto di vista dell'interesse dei proprietari, sia piccoli che grossi o medi. Io penso, invece, che il concetto basilare informatore di questa disposizione di legge sia diverso, poichè bisogna porsi dal punto di vista dei lavoratori, intesi come non abbienti, cioè come coloro che sono costretti a prendere in affitto delle unità di terra e andarvi a lavorare. Quindi noi, con questo emendamento, vogliamo dare una certa agevolazione, attraverso la riduzione dei canoni, proprio a questi non abbienti costretti a prendere terre in affitto. Dobbiamo domandarci, dunque, se, nel complesso della legge, le categorie di non abbienti rimangano beneficiarie o escluse dal beneficio che con la legge stessa viene concesso. Impostato così, mi pare che l'emendamento possa e debba essere approvato.

D'altro canto, non mi pare esatto il criterio dell'onorevole Starrabba di Giardinelli, secondo il quale noi degenereremmo in una eventuale ingiustizia perchè, per riferirci ad una data categoria e ad una data zona (si parlava del ragusano), verremmo ad incidere ingiustamente su altre categorie di altre zone. Non è esatto, perchè il beneficio che questa legge consente è limitato e subordinato a date condizioni, che si compendiano nella possidenza di quei dati otto ettari di terreno; quindi, se queste condizioni si verificano nel ragusano o nell'agrigentino, o dovunque, purchè nei limiti dell'Isola, mi pare che non vi sia alcuna ingiustizia, se si proceda in modo eguale per tutte le provincie.

Pertanto, penso che i colleghi non avranno difficoltà ad approvare questo emendamento.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Vorrei pregare l'onorevole Barbera di leggere il resoconto parlamentare in cui è riportata la discussione svoltasi negli anni scorsi in Assemblea in occasione dell'analoga legge; egli apprenderà che noi, attraverso la riduzione del 30 per cento degli estagii, abbiamo voluto agevolare i lavoratori, ma abbiamo fatto delle eccezioni per i piccoli proprietari, formulando appunto questo articolo.

Quindi, questo articolo è stato inserito per agevolare il piccolo proprietario e non il lavoratore, che per la legge nel suo complesso godrebbe già della riduzione del 30 per cento. Si è detto: si sacrificino i proprietari in genere, ma non i piccoli proprietari, perchè sappiamo quali sono le loro condizioni.

Ecco perchè questa riduzione del limite equivarrebbe ad una ingiustizia nei riguardi dei piccoli proprietari. Ad ogni modo, la maggioranza della Commissione insiste nel non accettare l'emendamento Barbera.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Barbera Luciano ed altri.

(E' approvato)

Metto ai voti l'articolo 5, con l'aggiunta di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Comunico che gli onorevoli Nicastro, Semeraro, Franchina, Mare Gina, Taormina, Potenza, Marino, Omobono, Colosi, Cuffaro e D'Agata hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

aggiungere, dopo l'articolo 5, il seguente:

Art. 5 bis.

« I proprietari di terreni destinati a pascoli ricadenti in zone colpite da afta epizootica ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 5 sono esentati dal pagamento dell'imposta fondiaria per la corrente annata agraria.

I conduttori di aziende zootecniche pastorali ed armentizie ricadenti nelle stesse zone sono esentati nella stessa annata agraria dall'imposta di ricchezza mobile e da quella sul bestiame. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicastro, per illustrare questo articolo aggiuntivo,

NICASTRO. Io sottopongo questo articolo aggiuntivo all'esame dell'Assessore alle finanze, perchè si tratta di una situazione particolare dei piccoli coltivatori diretti ed in special modo di quelli il cui bestiame è stato colpito dall'afta epizootica.

Abbiamo voluto agevolare i lavoratori, diminuendo il limite per l'esclusione della riduzione dell'estaglio da dodici a otto ettari; ma non dobbiamo colpire i piccoli proprietari e dobbiamo cercare di agevolarli dall'imposta fondiaria, dall'imposta di ricchezza mobile e dall'imposta sul bestiame in misure connesse a danni arrecati dal flagello dell'afta epizootica.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Dopo quanto è stato stabilito dall'Assemblea per aiutare questi allevatori, io non credo che l'onorevole Nicastro voglia insistere nel suo emendamento, dal quale sorgerebbero complicazioni gravi e tali da non fare applicare la legge, perchè determinerebbero una riduzione di tasse che, effettivamente, non è possibile improvvisare e, tanto meno, precipitare. Quindi, è necessario che ci manteniamo nei limiti di quello che è stato fatto nei riguardi di questi sgravî fiscali: probabilmente, potremo intervenire in altri modi, quando saranno lamentati alluvioni o flagelli del tipo dell'afta epizootica; in questi casi, da parte dell'Assemblea, potranno essere presi dei provvedimenti diretti ad aiutare i piccoli proprietari.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Noi abbiamo proposto questo emendamento aggiuntivo, allo scopo di considerare la particolare situazione dei piccoli proprietari coltivatori diretti delle zone colpite dall'afta epizootica. Anch'io, tuttavia, mi rendo conto che l'approvazione di questo emendamento potrebbe determinare l'impugnativa della legge; comunque, potrei ritirarlo solo a condizione che l'Assessore lo accetti come raccomandazione, e che si preoccupi di fare in seguito una legge per andare incontro

ai piccoli proprietari e ai coltivatori diretti danneggiati dall'afta epizootica.

MONASTERO. Non si possono porre condizioni all'Assessore, ma solo si possono fare delle raccomandazioni.

NICASTRO. Io prego l'Assessore di accettare il mio emendamento come una raccomandazione.

Onorevole La Loggia, mi rivolgo anche a lei: desidero assicurazioni, da parte sua, che questa mia proposta possa essere oggetto di un particolare disegno di legge, che venga in aiuto ai piccoli proprietari delle zone colpite dall'afta epizootica.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Onorevoli colleghi, io non posso dare un'assicurazione come quella che mi richiede l'onorevole Nicastro. In generale io debbo dichiarare (e l'ho dichiarato altre volte) che non sono favorevole al sistema degli sgravî fiscali in occasione di tutti quegli avvenimenti che incidono sull'andamento dell'annata agraria nella sfera patrimoniale dell'azienda agricola, e cioè in occasione di malattie o di cause di forza maggiore o di avversità atmosferiche, che non assumono il particolare rilievo del cataclisma o del grande disastro.

Non potrei dare un'assicurazione così generica all'onorevole Nicastro. Posso dire solamente che studierò il problema ed esaminerò le sue cause, i suoi effetti e i danni che derivano ai piccoli proprietari da malattie del tipo dell'afta epizootica; ma non posso dare assicurazioni di altro genere.

PRESIDENTE. E' soddisfatto l'onorevole Nicastro di queste dichiarazioni?

NICASTRO. Insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Nicastro.

(Non è approvato)

Art. 6.

«Salva l'ipotesi prevista dall'articolo 5 in tutti gli altri casi in cui l'affittuario non abbia diritto alle riduzioni consentite con la presente legge, il proprietario ha l'obbligo di investire nell'annata agraria 1950-51 la somma

equivalente in lavori straordinari di miglioria nel fondo oggetto del contratto.»

L'onorevole Bevilacqua ha proposto la soppressione di questo articolo.

BEVILACQUA. Ritiro la proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

(E' approvato)

Art. 7.

« E' considerata annata agraria 1949-50 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1950 quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale. »

(E' approvato)

Art. 8.

« E' nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni della presente legge. L'affittuario potrà ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone al concedente e quella minore dovuta in applicazione della presente legge. Restano in vigore le norme più favorevoli agli affittuari che siano contenute in patti individuali o collettivi liberamente stipulati. »

(E' approvato)

Art. 9.

« Le disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1949, n. 321, recante norme in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo, si applicano nel territorio della Regione siciliana, in quanto non incompatibili con la presente legge. »

(E' approvato)

Art. 10.

« Le funzioni amministrative ed esecutive previste dalla legge 3 giugno 1949, n. 321, sono esercitate nel territorio della Regione siciliana dall'Assessorato per l'agricoltura e le foreste, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Regione siciliana e del D.L. 7 maggio 1948, n. 789, concernente l'esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonché della legge regionale 7 luglio 1948, n. 35, circa l'ordinamento dei servizi dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste. »

(E' approvato)

Art. 11.

« Per la determinazione dell'ammontare dei canoni da considerarsi equi quale compenso per la locazione dei fondi rustici, valgono anche per l'annata agraria 1949-50 le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140 e successive aggiunte e modificazioni. »

Comunico che gli onorevoli Nicastro, Semeraro, Franchina, Mare Gina, Taormina, Potenza, Marino, Omobono, Colosi, Cuffaro e D'Agata hanno presentato il seguente emendamento:

aggiungere all'articolo 11 il seguente comma:

« La Commissione tecnica provinciale, istituita a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, nel determinare il canone da considerarsi equo, terrà conto, altresì, per l'affitto a coltivatori diretti e a cooperative, dei particolari oneri che gravano sulla produzione nella piccola impresa, in modo che in ogni caso il canone di affitto per la stessa qualità di terreno non superi l'80 per cento di quello stabilito per la grande impresa. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicastro, per darne ragione.

NICASTRO. Il mio emendamento tende ad agevolare la piccola produzione e a stabilire canoni di affitto non superiori all'80 per cento rispetto alle grandi imprese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, su questo emendamento, l'onorevole Assessore all'agricoltura ed alle foreste.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Sono recisamente contrario allo emendamento Nicastro ed altri, perchè scorgo in esso delle confusioni e delle complicazioni, che devono essere evitate.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

STARRABBA DI GIARDINELLI. La maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Nicastro ed altri.

(Non è approvato)

Metto ai voti l'articolo 11.

(E' approvato)

Art.12.

« La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(E' approvato)

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	54
Favorevoli	41
Contrari	13

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Domenico - Ardizzone - Ausiello - Barbera Luciano - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Borsellino Castellana - Bosco - Cacciola - Caltabiano - Castiglione - Colosi - Costa - Cristaldi - Cuffaro - Cusumano Geloso - D'Agata - D'Angelo - Dante - D'Antoni - Di Martino - Drago - Faranda - Ferrara - Gallo Luigi - Germanà - Giovenco - Gugino - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Majorana - Mare Gina - Marino - Milazzo - Mineo - Monastero - Mondello - Montalbano Montemagno - Nicastro - Omobono - Papa D'Amico - Pellegrino - Petrotta - Potenza - Ricca - Russo - Sapienza - Seminara - Taormina.

E' in congedo: Caligian.

La seduta è rinviata a domani, alle ore 8,30, col seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.

2. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

a) « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 23 aprile

1949, n. 165, circa l'utilizzazione dei fondi E.R.P. in agricoltura » (361);

b) « Istituzione in Sicilia dell'Istituto regionale della vite e del vino » (336);

c) « Concessioni di contributi nelle spese per impianti di cantine sociali, cooperative tra piccoli produttori e mezzadri della Sicilia » (283);

d) « Concessione di terre ai contadini » (303);

« Norme integrative in materia di concessione di terre incolte e mal coltivate » (321);

« Provvedimenti in materia di concessione di terre incolte e contro la intermediazione parassitaria ed abusi nella conduzione agraria » (3441);

e) « Concorso a premi per monografie sull'arte popolare e sull'artigianato siciliano » (358);

f) « Concessione di un contributo straordinario di L. 10.000.000 per la disinfezione degli agrumeti colpiti da particolari avversità patologiche » (355);

g) « Istituzione di una Borsa - merci nella città di Catania. Concessione di un contributo per il primo impianto » (244);

h) « Provvedimenti a favore della società scientifica « Circolo matematico di Palermo » (365);

i) « Istituzione ed ordinamento delle scuole per i figli dei contadini » (50 bis);

l) « Istituzione del libretto di lavoro per i lavoratori agricoli » (157);

m) « Applicazione con modifiche nel territorio della Regione siciliana del D.L. 7 maggio 1948, n. 1235, riguardante l'ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari ed allegati statuti » (239);

n) « Cambiamento di denominazione del Comune di S. Venerina (Catania) in S. Venerina Bongiardo » (371).

3. — Nomina di un deputato Questore.

La seduta è tolta alle ore 13.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo